



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

REGOLAMENTO GENERALE

**LARGO GEMELLI, 1
20123 MILANO**

Testo aggiornato a cura della
FUNZIONE ATTIVITÀ ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Regolamento generale emanato con D.R. 26 ottobre 1999 e successivamente modificato con:

- D.R. 31 ottobre 2000 (trasmesso al MURST per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 5 dicembre 2000) Dipartimenti per l'assistenza sanitaria: inserimento all'art. 64 (Disposizioni generali) della possibilità di istituire centri interdipartimentali
- D.R. 31 ottobre 2000 (trasmesso al MURST per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 5 dicembre 2000) Sistema bibliotecario e documentale: inserimento all'art. 84 (Sistema bibliotecario e documentale) di una Commissione unica per le biblioteche e per il sistema bibliotecario
- D.R. 31 ottobre 2000 (trasmesso al MURST per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 5 dicembre 2000) Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università Cattolica e nell'organo di amministrazione per il diritto allo studio universitario: inserimento all'art. 135 (Determinazione del numero dei rappresentanti) di un limite massimo alle rappresentanze degli specializzandi e degli studenti nelle scuole dirette a fini speciali nei rispettivi Consigli
- D.R. 6 luglio 2001 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 16 luglio 2001) Modifica all'art. 177 (Norme comuni, finali e transitorie) e inserimento dell'art. 178 (Norme finali e transitorie)
- D.R. 27 luglio 2001 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 2 agosto 2001) Modifiche agli articoli 122 (Rappresentanze da eleggere) e 126 (Votazione ed elezione dei rappresentanti)
- D.R. 9 febbraio 2002 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 21 febbraio 2002) Inserimento di alcuni articoli inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di ricerche e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche con sede in Campobasso
- D.R. 22 aprile 2002 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 24 aprile 2002) Cambio di denominazione dell'Organo di valutazione interna in "Nucleo di valutazione di Ateneo"
- D.R. 10 luglio 2002 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 12 luglio 2002) Modifica all'articolo 79 (Composizione), comma 7
- D.R. 19 luglio 2002 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 25 luglio 2002) Comitato di consulenza tecnico-sanitaria: modifica all'articolo 61 (Composizione)
- D.R. 21 febbraio 2003 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 18 marzo 2003) Riformulazione di alcuni articoli del Titolo V "Norme elettorali", Sezione Seconda "Disposizioni particolari" nella parte relativa alla "Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università Cattolica e nell'organo di amministrazione per il diritto allo studio universitario (Artt. 12, 26, 27 e 28 dello statuto)
- D.R. 13 luglio 2003 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 21 luglio 2003) Modifica all'art. 79 (Composizione), comma 3, inerente alla composizione del Comitato Etico
- D.R. 1182 del 23/03/2004 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 7 aprile 2004) Modifiche al regolamento generale d'Ateneo – Inserimento di un nuovo articolo 32 *bis* (Alte scuole)

D.R. 1401 del 20/07/2004 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 30 luglio 2004)	Modifiche al regolamento generale di Ateneo – Modifica all’articolo 56 relativo alla composizione del Nucleo di valutazione di Ateneo
D.R. 1472 del 26/08/2004 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 15 settembre 2004)	Modifiche al regolamento generale di Ateneo – Modifica all’art. 173 (Riconoscimento di gruppi studenteschi)
D.R. 1628 del 25/10/2004 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 23 novembre 2004)	Modifiche al Regolamento generale di Ateneo – Modifica all’articolo 16, terzo comma, relativo alle modalità di comunicazione della convocazione delle adunanze dei Consigli di facoltà
D.R. 2553 del 15/11/2005 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 6 dicembre 2005)	Modifica al comma 3 dell’articolo 173 (Riconoscimento di gruppi studenteschi) del regolamento generale di Ateneo
D.R. 2554 del 15/11/2005 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 6 dicembre 2005)	Modifica degli articoli 158 e 160 del regolamento generale di Ateneo, al fine di uniformare le previsioni relative all’elezione della rappresentanza dei professori a contratto nei Consigli di Facoltà
D.R. 2569 del 23/11/2005 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 6 dicembre 2005)	Modifica degli articoli 167, 168 e 169 del regolamento generale di Ateneo in tema di diritto di accesso
D.R. 2570 del 23/11/2005 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 6 dicembre 2005)	Modifica degli articoli 122 e 126 del regolamento generale di Ateneo relativi all’elezione dei membri della Consulta di Ateneo
D.R. 2618 del 13/12/2005 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 11 gennaio 2006)	Modifica degli articoli 3, comma 6, 128, comma 4, e 138 del regolamento generale di Ateneo per disciplinare la prosecuzione del mandato dei rappresentanti degli studenti eletti che si iscrivono a una laurea specialistica o magistrale
D.R. 2620 del 13/12/2005 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 11 gennaio 2006)	Modifica degli articoli 33, 35 e 37 del regolamento generale di Ateneo relativi alla partecipazione alle adunanze dei Consigli di dipartimento e di istituto
D.R. 2839 del 22/02/2006 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 3 marzo 2006)	Modifica al comma 1 dell’articolo 5 (Indizione delle elezioni) del regolamento generale di Ateneo
D.R. 2955 del 28/03/2006 (trasmesso al MIUR per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale in data 6 aprile 2006)	Modifica dell’art. 55 <i>bis</i> del regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. 3851 del 19/02/2007 (trasmesso al MUR in data 27/02/2007)	Modifica agli artt. 79 e 83 del regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. 4063 del 08/05/2007 (trasmesso al MUR in data 05/06/2007)	Abrogazione degli articoli dal 44 al 53 e modifica dell’articolo 56 del regolamento generale di Ateneo
D.R. 5675 del 12 gennaio 2009	Modifica agli articoli da 135 a 157 del regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, relativi alle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi dell’Università, e all’articolo 173
D.R. 6229 del 30 luglio 2009	Modifica agli articoli 72, 73, 79, 117 e 128 del regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

D.R. 9686 del 12 marzo 2012	Modifiche agli articoli da 61 a 63, relativi al Comitato di consulenza tecnico-sanitaria (Art. 39 statuto) e da 64 a 74, relativi ai Dipartimenti per l'assistenza sanitaria (Art. 41 statuto), del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. 10134 del 5 settembre 2012	Modifica al regolamento generale di Ateneo – Inserimento di un nuovo articolo 112 <i>bis</i> (Procedura elettorale automatizzata)
D.R. 10140 del 13 settembre 2012	Modifica all'art. 79 (Composizione) del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. 10165 del 14 settembre 2012	Modifica all'art. 141 (Requisiti generali per l'elettorato passivo) del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. 331 del 20 maggio 2013	Modifiche alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti i Consigli di corso di laurea
D.R. 476 del 2 settembre 2013	Modifica agli articoli 55 <i>bis</i> e 55 <i>ter</i> del regolamento generale di Ateneo
D.R. 495 del 13 settembre 2013	Modifica all'art. 176 (Attività sportive degli studenti ed attività culturali, sportive e ricreative del personale) del regolamento generale di Ateneo
D.R. n. 600 del 22 ottobre 2013	Modifica all'art. 54 del regolamento generale di Ateneo concernente il Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona
D.R. n. 870 del 27 febbraio 2014	Modifica al comma 2 dell'art. 56 del regolamento generale di Ateneo concernente la composizione del Nucleo di valutazione di Ateneo
D.R. n. 871 del 27 febbraio 2014	Modifiche alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti il Comitato Etico
D.R. n. 1230 del 3 ottobre 2014	Modifica agli artt. 1, 4, 7, 13, 19, 119, 127 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 1231 del 3 ottobre 2014	Modifica all'art. 173 (Riconoscimento di gruppi studenteschi) del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 1260 del 22 ottobre 2014	Modifica agli artt. 10 e 13 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 1262 del 22 ottobre 2014	Modifica agli artt. 85 e 86 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e inserimento dei nuovi articoli 85 <i>bis</i> e 86 <i>bis</i>
D.R. n. 1977 del 10 settembre 2015	Modifica agli articoli del regolamento generale di Ateneo concernenti il Policlinico universitario "A. Gemelli"
D.R. n. 2370 del 19 febbraio 2016	Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo concernenti le riunioni di organi centrali in tele-videoconferenza
D.R. n. 2824 del 21 settembre 2016	Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti il Comitato Etico
D.R. n. 3619 del 13 luglio 2017	Modifiche agli articoli 17, 56 e 161 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 3964 del 21 novembre 2017	Modifica all'articolo 86 <i>bis</i> del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 3966 del 21 novembre 2017	Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti le attività di ricerca
D.R. n. 3967 del 21 novembre 2017	Modifica all'articolo 75 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 4677 del 18 settembre 2018	Modifica all'articolo 118 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 5816 del 24 ottobre 2019	Modifica all'articolo 33 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
D.R. n. 5817 del 24 ottobre 2019	Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti il Nucleo di valutazione di Ateneo

- D.R. n. 5946 del 2 dicembre 2019 Abrogazione dell'articolo 177 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
- D.R. n. 6280 del 7 aprile 2020 Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti il Nucleo di valutazione di Ateneo
- D.R. n. 6286 del 7 aprile 2020 Modifica agli articoli 112 *bis* e 155 del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
- D.R. n. 6491 del 1° luglio 2020 Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti la sostituzione della locuzione "Direttore amministrativo" in "Direttore Generale"
- D.R. n. 7654 del 30 giugno 2021 Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti le previsioni per l'esercizio delle competenze disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori
- D.R. n. 8364 del 23 febbraio 2022 Modifica alle disposizioni del regolamento generale di Ateneo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore concernenti le riunioni in tele-videoconferenza

INDICE

TITOLO I - ORGANI CENTRALI	1
Disposizioni per la nomina del Rettore (Art. 19 statuto)	2
<i>Art. 1 - Designazione da parte delle Facoltà</i>	2
<i>Art. 2 - Formazione della rosa dei candidati da parte del Senato accademico</i>	3
Disposizioni per l'elezione dei componenti del Senato accademico integrato (Art. 20 statuto)	4
<i>Art. 3 - Senato accademico integrato</i>	4
Disposizioni per lo svolgimento delle riunioni degli organi centrali in tele-videoconferenza (Art. 15 statuto)	5
<i>Art. 3bis - Riunioni in tele-videoconferenza</i>	5
TITOLO II - STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI ASSISTENZA SANITARIA	6
Disposizioni per l'elezione del Preside di facoltà (Art. 25 statuto)	7
<i>Art. 4 - Elettorato attivo e passivo</i>	7
<i>Art. 5 - Indizione delle elezioni</i>	7
<i>Art. 6 - Modalità di svolgimento delle elezioni</i>	7
<i>Art. 7 - Elezione del Preside</i>	8
<i>Art. 8 - Risultati delle votazioni</i>	8
<i>Art. 9 - Durata del mandato e incompatibilità</i>	8
Consiglio di facoltà (Art. 26 statuto)	9
<i>Art. 10 - Composizione</i>	9
<i>Art. 11 - Attribuzioni</i>	9
<i>Art. 12 - Funzionamento</i>	9
<i>Art. 13 - Partecipazione alle adunanze</i>	10
<i>Art. 14 - Incompatibilità</i>	10
<i>Art. 15 - Commissioni</i>	10
<i>Art. 16 - Convocazione e ordine del giorno</i>	11
<i>Art. 17 - Svolgimento delle adunanze</i>	11
<i>Art. 18 - Sistemi di votazione</i>	12
<i>Art. 19 - Validità delle adunanze</i>	12
<i>Art. 20 - Maggioranze per le deliberazioni</i>	12
<i>Art. 21 - Segreteria delle adunanze</i>	13
<i>Art. 22 - Verbalizzazione</i>	13
Comitato consultivo internazionale (Art. 26 statuto)	14
<i>Art. 23 - Istituzione e composizione</i>	14
<i>Art. 24 - Funzionamento</i>	14
Consigli di corso di laurea (Art. 27 statuto)	15
<i>Art. 25 - Composizione</i>	15
<i>Art. 26 - Attribuzioni</i>	15
<i>Art. 27 - Presidente</i>	15
<i>Art. 28 - Norma di rinvio</i>	15
Scuole di specializzazione (Art. 28 statuto)	16
<i>Art. 29 - Direttore</i>	16
<i>Art. 30 - Consiglio della scuola</i>	16
<i>Art. 31 - Attribuzioni</i>	16
<i>Art. 32 - Norma di rinvio</i>	17
Alte Scuole (Art. 28 bis statuto)	18
<i>Art. 32 bis - Alte scuole</i>	18

Dipartimenti e istituti (Artt. 30, 31 e 32 statuto)	19
<i>Art. 33 - Elezione del Direttore di dipartimento o di istituto</i>	19
<i>Art. 34 - Durata del mandato del Direttore di dipartimento o istituto</i>	19
<i>Art. 35 - Composizione del Consiglio di dipartimento</i>	19
<i>Art. 36 - Composizione della Giunta di dipartimento</i>	20
<i>Art. 37 - Composizione del Consiglio di istituto</i>	20
<i>Art. 38 - Composizione della Giunta di istituto</i>	21
<i>Art. 39 - Laureati e diplomati frequentatori</i>	21
Attività di ricerca (Artt. 30 e 34 statuto)	22
<i>Art. 40 - Attività di ricerca</i>	22
<i>Art. 41 - Centri di ricerca</i>	22
<i>Art. 42 - Gestione dei fondi di ricerca</i>	22
<i>Art. 43 -Attività di ricerca dei laureati</i>	23
Consiglio dei rappresentanti degli organismi di ricerca (Art. 33 statuto)	24
<i>Art. 44 – Composizione (articolo abrogato)</i>	24
<i>Art. 45 - Elettorato attivo e passivo (articolo abrogato)</i>	24
<i>Art. 46 - Indizione delle elezioni (articolo abrogato)</i>	24
<i>Art. 47 - votazione ed elezione dei rappresentanti (articolo abrogato)</i>	24
<i>Art. 48 - Durata del mandato e incompatibilità (articolo abrogato)</i>	24
<i>Art. 49 - Cessazione del mandato e sostituzioni (articolo abrogato)</i>	24
<i>Art. 50 - Norma di rinvio (articolo abrogato)</i>	24
<i>Art. 51 - Convocazione del Consiglio (articolo abrogato)</i>	25
<i>Art. 52 – Deliberazioni (articolo abrogato)</i>	25
<i>Art. 53 - Coordinamento dei Consigli (articolo abrogato)</i>	25
Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona (Art. 23 statuto)	26
<i>Art. 54 - Attività (articolo abrogato)</i>	26
<i>Art. 55 - Organizzazione e funzionamento (articolo abrogato)</i>	26
Centro di ricerche e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche “Giovanni Paolo II” con sede in Campobasso (Art. 23 statuto)	27
<i>Art. 55 bis - Organizzazione e funzionamento (articolo abrogato)</i>	27
<i>Art. 55 ter - Organizzazione e funzionamento (articolo abrogato)</i>	27
Nucleo di valutazione di Ateneo (Art. 36 statuto)	28
<i>Art. 56 - Composizione</i>	28
<i>Art. 57 - Competenze</i>	28
<i>Art. 58 - Ufficio di supporto</i>	29
<i>Art. 59 - Funzionamento</i>	29
Consiglio di direzione (Art. 39 statuto)	30
<i>Art. 60 – Funzionamento (articolo abrogato)</i>	30
Comitato di consulenza tecnico-sanitaria (Art. 39 statuto)	31
<i>Art. 61 – Composizione (articolo abrogato)</i>	31
<i>Art. 62 – Attribuzioni (articolo abrogato)</i>	31
<i>Art. 63 – Funzionamento (articolo abrogato)</i>	31
Dipartimenti per l’assistenza sanitaria (Art. 41 statuto)	32
<i>Art. 64 - Disposizioni generali (articolo abrogato)</i>	32
<i>Art. 64 bis – Unità operative assistenziali (articolo abrogato)</i>	32
<i>Art. 65 – Finalità e compiti dei dipartimenti (articolo abrogato)</i>	32
<i>Art. 66 - Organi del dipartimento (articolo abrogato)</i>	32
<i>Art. 67 - Consiglio di dipartimento (articolo abrogato)</i>	32
<i>Art. 68 - Competenze del Consiglio (articolo abrogato)</i>	32
<i>Art. 69 - Direttore di dipartimento (articolo abrogato)</i>	32
<i>Art. 70 - Competenze del Direttore (articolo abrogato)</i>	33
<i>Art. 71 - Giunta di dipartimento (articolo abrogato)</i>	33
<i>Art. 72 - Competenze della Giunta (articolo abrogato)</i>	33
<i>Art. 73 - Funzionamento interno dei dipartimenti (articolo abrogato)</i>	33
<i>Art. 74 - Collegio dei Direttori di dipartimento (articolo abrogato)</i>	33

Comitato Etico per la sperimentazione clinica (Art. 43 statuto)	34
<i>Art. 75 - Comitato Etico per la sperimentazione clinica</i>	34
<i>Art. 76 - Funzione e oggetto della valutazione (articolo abrogato)</i>	34
<i>Art. 77 - Contenuti della valutazione (articolo abrogato)</i>	34
<i>Art. 78 - Criteri di giudizio (articolo abrogato)</i>	34
<i>Art. 79 - Composizione (articolo abrogato)</i>	34
<i>Art. 80 - Esperti esterni (articolo abrogato)</i>	35
<i>Art. 81 - Invitati alle riunioni (articolo abrogato)</i>	35
<i>Art. 82 - Funzionamento (articolo abrogato)</i>	35
<i>Art. 83 - Ulteriori funzioni del Comitato Etico (articolo abrogato)</i>	35
Sistema bibliotecario e documentale (Art. 35 statuto)	36
<i>Art. 84 - Sistema bibliotecario e documentale</i>	36
Disposizioni per lo svolgimento delle riunioni in tele-videoconferenza (Titolo III statuto) ..	37
<i>Art. 84 bis - Riunioni in tele-videoconferenza</i>	37
TITOLO III - PROFESSORI E RICERCATORI	38
Disposizioni per l'esercizio delle competenze disciplinari (Art. 46 statuto)	39
<i>Art. 85 - Infrazioni disciplinari e sanzioni</i>	39
<i>Art. 85 bis - Procedimento disciplinare</i>	39
<i>Art. 86 - Collegio di disciplina</i>	41
<i>Art. 86 bis - Norme finali</i>	42
TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA	43
Controlli della gestione amministrativa (Art. 51 statuto)	44
<i>Art. 87 - Programmazione pluriennale</i>	44
<i>Art. 88 - Controllo di gestione e controllo dell'attività amministrativa</i>	44
<i>Art. 89 - Parametri di valutazione</i>	44
<i>Art. 90 - Valutazione dei risultati</i>	45
TITOLO V - NORME ELETTORALI	46
SEZIONE PRIMA - Disposizioni comuni applicabili a procedimenti elettorali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore	47
<i>Art. 91 - Ambito di applicazione</i>	47
<i>Art. 92 - Indizione delle elezioni</i>	47
<i>Art. 93 - Elenchi degli elettori e degli eleggibili - Ricorsi</i>	47
<i>Art. 94 - Commissione elettorale</i>	48
<i>Art. 95 - Commissione elettorale centrale</i>	48
<i>Art. 96 - Seggio elettorale</i>	49
<i>Art. 97 - Supporto amministrativo e tecnico</i>	49
<i>Art. 98 - Propaganda elettorale</i>	49
<i>Art. 99 - Adempimenti preliminari</i>	49
<i>Art. 100 - Apertura e chiusura della votazione</i>	50
<i>Art. 101 - Operazioni di voto</i>	50
<i>Art. 102 - Espressione del voto</i>	50
<i>Art. 103 - Annullamento e sostituzione delle schede</i>	51
<i>Art. 104 - Annullamento della scheda votata senza sostituzione</i>	51
<i>Art. 105 - Chiusura delle votazioni</i>	52
<i>Art. 106 - Operazioni di scrutinio</i>	52
<i>Art. 107 - Operazioni di spoglio</i>	52

<i>Art. 108 - Provvedimenti provvisori del Presidente del seggio</i>	53
<i>Art. 109 - Chiusura dello scrutinio</i>	53
<i>Art. 110 - Processo verbale</i>	53
<i>Art. 111 - Pubblicità dello scrutinio</i>	54
<i>Art. 112 - Chiusura delle operazioni elettorali</i>	54
<i>Art. 112 bis - Procedura elettorale automatizzata</i>	54
<i>Art. 113 - Proclamazione degli eletti</i>	54
<i>Art. 114 - Ricorsi</i>	55
<i>Art. 115 - Rinunce - sostituzioni</i>	55
SEZIONE SECONDA - Disposizioni particolari	56
Elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo nel Consiglio di amministrazione (Art. 16 statuto)	56
<i>Art. 116 - Convocazione del corpo elettorale</i>	56
<i>Art. 117 - Elettorato attivo e passivo</i>	56
<i>Art. 118 - Validità delle votazioni</i>	57
<i>Art. 119 - Durata in carica</i>	57
<i>Art. 120 - Espressione del voto</i>	58
<i>Art. 121 - Norma di rinvio</i>	58
Elezione dei membri della Consulta di Ateneo (Art. 21 statuto)	59
<i>Art. 122 - Rappresentanze da eleggere</i>	59
<i>Art. 123 - Modalità di elezione</i>	61
CAPO I - Professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari	62
<i>Art. 124 - Indizione delle elezioni</i>	62
<i>Art. 125 - Elettorato attivo e passivo</i>	62
<i>Art. 126 - votazione ed elezione dei rappresentanti</i>	62
<i>Art. 127 - Incompatibilità</i>	63
CAPO II - Studenti.....	64
<i>Art. 128 - Elezioni dei rappresentanti</i>	64
CAPO III - Personale amministrativo e tecnico	65
<i>Art. 129 - Indizione delle elezioni</i>	65
<i>Art. 130 - Elettorato attivo e passivo</i>	65
<i>Art. 131 - votazione ed elezione dei rappresentanti</i>	65
CAPO IV - Disposizioni comuni.....	66
<i>Art. 132 - Commissione elettorale centrale</i>	66
<i>Art. 133 - Cessazione del mandato e sostituzioni</i>	66
<i>Art. 134 - Norma di rinvio</i>	66
Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università Cattolica e nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica (Artt. 12, 26, 27 e 28 statuto)	67
<i>Art. 135 - Determinazione del numero dei rappresentanti</i>	67
<i>Art. 136 - Quorum elettorale</i>	68
<i>Art. 137 - Elezione dei rappresentanti</i>	68
<i>Art. 138 - Durata in carica, rinuncia e decadenza</i>	69
<i>Art. 139 - Requisiti generali per l'elettorato attivo</i>	70
<i>Art. 140 - Requisiti speciali per l'elettorato attivo</i>	70
<i>Art. 141 - Requisiti generali per l'elettorato passivo</i>	71
<i>Art. 142 - Requisiti speciali per l'elettorato passivo</i>	71
<i>Art. 143 - Verifica dell'elettorato passivo</i>	71
<i>Art. 144 - Indizione delle elezioni</i>	71
<i>Art. 145 - Commissione elettorale centrale</i>	72
<i>Art. 146 - Formazione e deposito delle liste</i>	73
<i>Art. 147 - Accettazione delle candidature</i>	73
<i>Art. 148 - Sottoscrizione delle liste</i>	74

<i>Art. 149 - Presentazione delle liste</i>	75
<i>Art. 150 - Propaganda elettorale</i>	76
<i>Art. 151 - Formazione dei seggi</i>	76
<i>Art. 151bis - Scrutatori</i>	77
<i>Art. 151ter - Rappresentanti di lista</i>	78
<i>Art. 152 - Funzionamento dei seggi</i>	78
<i>Art. 153 - Operazioni di voto</i>	79
<i>Art. 154 - Scrutinio dei voti</i>	79
<i>Art. 155 - Procedura elettorale automatizzata</i>	80
<i>Art. 156 - Proclamazione degli eletti</i>	80
<i>Art. 157 - Norma di rinvio</i>	80
Elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto nei Consigli di facoltà e nei Consigli di corso di laurea (Art. 26 e art. 27 statuto)	81
<i>Art. 158 - Rappresentanze da eleggere</i>	81
<i>Art. 159 - Convocazione del corpo elettorale</i>	81
<i>Art. 160 - Elettorato attivo e passivo</i>	82
<i>Art. 161 - Validità delle votazioni (articolo abrogato)</i>	82
<i>Art. 162 - Espressione del voto</i>	82
<i>Art. 163 - Elezione dei rappresentanti</i>	83
<i>Art. 164 - Durata in carica</i>	83
<i>Art. 165 - Norma di rinvio</i>	83
Elezione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di Ateneo dell'Università Cattolica (Art. 36 statuto)	84
<i>Art. 165 bis - Indizione delle elezioni</i>	84
<i>Art. 165 ter - Elettorato attivo e passivo</i>	84
<i>Art. 165 quater - Votazione ed elezione del rappresentante</i>	84
<i>Art. 165 quinquies - Commissione elettorale centrale</i>	84
<i>Art. 165 sexsies - Durata in carica, rinuncia e decadenza</i>	85
<i>Art. 165 septies - Sostituzione</i>	85
<i>Art. 165 octies - Norma di rinvio</i>	85
Elezioni dei membri del Collegio di disciplina (Art. 46 statuto)	86
<i>Art. 165 novies - Indizione delle elezioni</i>	86
<i>Art. 165 decies - Elettorato attivo e passivo</i>	86
<i>Art. 165 undecies - Votazione ed elezione dei membri del Collegio di disciplina</i>	86
<i>Art. 165 duodecies - Commissione elettorale centrale</i>	86
<i>Art. 165 ter decies - Durata in carica</i>	87
<i>Art. 165 quater decies - Cessazione del mandato e sostituzione</i>	87
<i>Art. 165 quindicies - Norma di rinvio</i>	87
TITOLO VI - DIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	88
Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e la trasparenza amministrativa (Art. 13 statuto)	89
<i>Art. 166 - Oggetto ed ambito di applicazione</i>	89
<i>Art. 167 - Esercizio del diritto di accesso</i>	89
<i>Art. 168 - Uffici competenti</i>	90
<i>Art. 169 - Rifiuto, limitazione e differimento della richiesta di accesso</i>	90
<i>Art. 170 - Rimborso dei costi</i>	91
<i>Art. 171 - Norme finali</i>	91
TITOLO VII - ATTIVITÀ DI ATENEO	93
Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo (Art. 53 statuto)	94

<i>Art. 172 - Collaborazione ai servizi resi</i>	94
<i>Art. 173 - Riconoscimento di gruppi studenteschi.....</i>	94
<i>Art. 174 - Utilizzazione di spazi da parte degli studenti.....</i>	94
Attività culturali, sportive e ricreative (Art. 12 statuto).....	96
<i>Art. 175 - Ripartizione e gestione dei fondi destinati ad attività culturali e ricreative degli studenti.</i>	96
<i>Art. 176 - Attività sportive degli studenti ed attività culturali, sportive e ricreative del personale.</i>	96
TITOLO VIII - NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE	97
<i>Art. 177 - Norme comuni (articolo abrogato)</i>	98
<i>Art. 178 - Norme finali e transitorie.....</i>	98

PREMESSA

Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 60 dello statuto, essendosi esperite le procedure ivi previste. Il regolamento generale di Ateneo è atto normativo subordinato allo statuto. Esso ha lo scopo di consentire l'attuazione delle norme statutarie e di disciplinare l'organizzazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito denominata Università Cattolica) nella parte in cui lo statuto rimette al regolamento la relativa normazione.

Esso è stato approvato con decreto rettorale 26 ottobre 1999.

TITOLO I
ORGANI CENTRALI

Disposizioni per la nomina del Rettore (Art. 19 statuto)

ART. 1

(Designazione da parte delle Facoltà)

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 19 dello statuto sono designabili alla carica di Rettore tutti i professori ordinari che abbiano almeno 5 anni di anzianità in tale qualifica nell'Università Cattolica all'inizio dell'anno accademico in cui si procede alle operazioni di nomina. I Consigli di facoltà per le designazioni sono convocati in un'unica tornata almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, nella stessa data e nella stessa ora stabilite dal Senato accademico su proposta del Rettore. L'ordine del giorno della seduta reca: "Designazione dei nominativi per la candidatura alla carica di Rettore". Le designazioni sono espresse dai Consigli di facoltà nella composizione del Consiglio ristretto ai professori ordinari e associati. All'inizio della seduta, ciascun componente del Consiglio di facoltà può presentare candidature.
2. Ciascuna Facoltà designa non più di 3 nominativi con una votazione a scrutinio segreto, in cui ciascun votante può indicare 3 nominativi. La votazione è valida purché vi prenda parte la maggioranza degli aventi diritto. Risultano designati, fino a un massimo di 3 nominativi, coloro che abbiano ricevuto il maggiore numero di voti, purché abbiano conseguito un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei votanti. Ai fini del computo dei votanti si considerano anche i presenti che si astengono dal voto e le eventuali schede bianche. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio con votazione a scrutinio segreto. Le operazioni di voto sono verbalizzate nel verbale del Consiglio di facoltà e approvate seduta stante per la parte relativa.
3. Il Consiglio di facoltà non può essere presieduto da chi è candidato. Le operazioni elettorali si svolgono sotto la direzione del professore di prima fascia più anziano nel ruolo, purché non candidato, assistito da 2 scrutatori, scelti fra i professori di ruolo.
4. I Presidi danno immediata comunicazione al Rettore del risultato delle elezioni, trasmettendo tempestivamente l'estratto del verbale della seduta portante altresì il completo svolgimento delle votazioni. I designati dalle Facoltà, entro 10 giorni dalla comunicazione della designazione, comunicano, per iscritto, al Rettore l'accettazione della designazione stessa.

ART. 2

(Formazione della rosa dei candidati da parte del Senato accademico)

1. Almeno 20 giorni dopo la scadenza del termine previsto al primo comma dell'articolo precedente per le designazioni delle Facoltà, il Rettore convoca il Senato accademico ponendo all'ordine del giorno: "Formazione della rosa dei candidati per la nomina a Rettore".
2. Ai fini della formazione della rosa, ciascun membro del Senato accademico vota, a scrutinio segreto, il nominativo di 2 candidati scelti fra un numero pari a quello delle Facoltà dell'Università Cattolica, che abbiano ricevuto il maggior numero di designazioni da parte delle Facoltà. La rosa è formata dai 5 nominativi che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dal Senato accademico.
3. Ove i nominativi designati dalle Facoltà siano meno del numero delle Facoltà dell'Università Cattolica e non meno di 5, il Senato accademico prende in considerazione, ai fini della formazione della rosa, solo i nominativi designati. Ove i nominativi designati siano 5, il Senato accademico trasmette al Consiglio di amministrazione tali nominativi.
4. Ove i nominativi designati dalle Facoltà siano in numero inferiore a 5, il Senato accademico prende atto dei nominativi designati e provvede a integrare fino a 5 la rosa dei candidati. A tal fine ciascun componente del Senato accademico vota, a scrutinio segreto, un nominativo scelto tra coloro che hanno riportato voti nelle sedute delle Facoltà.
5. In caso di parità prevale l'anzianità di ruolo in Università Cattolica. In caso di ulteriore parità prevale l'anzianità di ruolo nelle Università ed in caso di reiterata parità prevale l'anzianità di età.

Disposizioni per l'elezione dei componenti del Senato accademico integrato

(Art. 20 statuto)

ART. 3

(Senato accademico integrato)

1. Il Senato accademico è integrato da una componente elettiva costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 20 dello statuto.
2. Ai fini della costituzione del Senato accademico integrato la Consulta di Ateneo elegge i rappresentanti di tutte le categorie di cui al secondo comma dell'art. 21 dello statuto.
3. Le elezioni vengono indette dal Rettore e si svolgono a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per ogni categoria di eligendi.
4. Tutti gli aventi titolo ad essere eletti nella Consulta di Ateneo godono dell'elettorato passivo. In caso di parità di voti per ogni categoria di eligendi prevale il candidato con maggiore anzianità in Università Cattolica e in subordine il più anziano di età.
5. I componenti elettivi nel Senato accademico integrato durano in carica 4 anni, ad eccezione del rappresentante degli studenti, il quale dura in carica 2 anni. Tutti i membri elettivi nel Senato accademico integrato sono eleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.
6. I rappresentanti che per qualsiasi ragione cessano dal mandato di membro del Senato accademico integrato vengono sostituiti dal primo dei non eletti della rispettiva categoria. Il rappresentante degli studenti che consegue il diploma di laurea triennale non decade dal mandato qualora si iscriva, entro 180 giorni dalla data del conseguimento del diploma medesimo, a un corso di laurea specialistica o magistrale. Dal momento del conseguimento del titolo di studio triennale e sino al momento dell'iscrizione al corso di laurea specialistica o magistrale, il mandato deve intendersi sospeso. Il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.
7. Qualora il numero degli aventi diritto al subentro si esaurisca, la Consulta di Ateneo procede all'elezione per la componente mancante.

**Disposizioni per lo svolgimento delle riunioni degli organi centrali
in tele-videoconferenza**

(Art. 15 statuto)

ART. 3 *bis*

(Riunioni in tele-videoconferenza)

1. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato direttivo, del Senato accademico e della Consulta di Ateneo possono svolgersi, se specificamente previsto nell'avviso di convocazione, anche in tele-videoconferenza.
2. Per riunione in tele-videoconferenza si intende la riunione in cui è prevista la possibilità di partecipazione a distanza, da luogo diverso da quello fissato nell'avviso di convocazione, e che si svolge utilizzando tecnologie audiovisive che permettano l'interazione simultanea fra i partecipanti.
3. Per la validità e il corretto svolgimento delle riunioni in tele-videoconferenza:
 - a) la partecipazione a distanza è consentita in locali, dotati di idonei collegamenti e strumenti tecnici, all'uopo predisposti presso le sedi dell'Università Cattolica – ovvero altrove se specificamente previsto nell'avviso di convocazione – e tali da garantire la segretezza della riunione;
 - b) deve essere garantita costantemente l'identificabilità dei partecipanti;
 - c) devono essere assicurati in tempo reale: la partecipazione alla discussione; la visione e lo scambio di atti non precedentemente distribuiti; l'espressione del voto sui punti trattati;
 - d) gli interventi oggetto di verbalizzazione, i voti espressi e i risultati delle deliberazioni devono essere chiaramente percepibili da tutti i partecipanti alla riunione.
4. Apposite disposizioni operative disciplinano le modalità di svolgimento delle riunioni in tele-videoconferenza e le conseguenze di eventuali problemi tecnici di connessione.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA, DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI ASSISTENZA SANITARIA

Disposizioni per l'elezione del Preside di facoltà (Art. 25 statuto)

ART. 4

(Elettorato attivo e passivo)

1. Sono eleggibili a Preside di facoltà i professori di prima fascia in servizio presso l'Università Cattolica alla data della convocazione dell'adunanza.
2. Sono elettori i professori di prima e di seconda fascia in servizio alla data della convocazione dell'adunanza.

ART. 5

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette dal Preside, sentito il Decano, e devono svolgersi in un periodo compreso tra non più di 130 giorni e non meno di 45 giorni prima della scadenza dalla carica.
2. In caso di dimissioni del Preside o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa la riunione del Consiglio di facoltà per l'elezione del nuovo Preside è convocata dal Decano entro 30 giorni dalla presa d'atto delle dimissioni da parte del Rettore o dalla cessazione della carica per altre cause.

ART. 6

(Modalità di svolgimento delle elezioni)

1. L'adunanza, per la parte relativa all'elezione del Preside, è presieduta dal Decano o, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia più anziano di ruolo tra i presenti.
2. L'elezione del Preside può avvenire per acclamazione ovvero a scrutinio segreto.
3. Nel caso di scrutinio segreto, le operazioni si svolgono sotto la direzione del Decano, assistito da 2 scrutatori, scelti fra i professori di ruolo.

ART. 7
(Elezione del Preside)

1. Il Preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta nella seconda votazione, si procede al ballottaggio tra i 2 candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il candidato più anziano di ruolo e, a parità di anzianità di ruolo, il candidato più anziano di età. Nel caso in cui nella seconda votazione abbia riportato voti un solo candidato, alla terza votazione è eletto comunque il candidato che riceve il maggior numero di voti.

ART. 8
(Risultati delle votazioni)

1. I risultati delle votazioni sono attestati dal verbale del Consiglio di facoltà, firmato dal Decano, dal segretario e, in caso di scrutinio segreto, dai 2 scrutatori. I risultati dell'elezione vengono comunicati al Rettore per gli adempimenti conseguenti.

ART. 9
(Durata del mandato e incompatibilità)

1. Il Preside dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.
2. Il Preside eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Preside assume la carica all'atto della nomina e resta in carica sino al compimento del quadriennio accademico comprensivo dell'anno di elezione.
3. Il Preside cessa anticipatamente dal mandato se perde i requisiti per l'elettorato passivo.
4. La carica di Preside è incompatibile con quella di componente del Consiglio di amministrazione e della Consulta di Ateneo. In caso si verifichi una delle predette incompatibilità, il Preside è tenuto ad optare entro 30 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.
5. Il Preside non può essere revocato mediante mozione di sfiducia del Consiglio di facoltà.

Consiglio di facoltà (Art. 26 statuto)

ART. 10 (Composizione)

1. Il Consiglio di Facoltà è composto nei modi stabiliti al primo comma dell'art. 26 dello statuto.
2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori incaricati dei corsi ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto e le modalità di elezione sono stabiliti dagli articoli da 158 a 165.
3. Il rappresentante dei docenti di Teologia è nominato, per ciascun anno accademico, dal Rettore, su proposta dell'Assistente ecclesiastico generale sentito il Preside della Facoltà interessata.
4. Il numero dei rappresentanti degli studenti e le modalità di elezione sono stabiliti dagli articoli da 135 a 157.
5. Nessuno può far parte contemporaneamente di più Consigli di facoltà.
6. Il Preside può invitare a partecipare alle adunanze, in relazione alle materie all'ordine del giorno, per fornire informazioni e pareri, un responsabile tecnico-amministrativo dei servizi accademico-didattici, esperti interni ed esterni nonché docenti titolari di insegnamenti della Facoltà non facenti parte del Consiglio di facoltà.

ART. 11 (Attribuzioni)

1. Sono compiti del Consiglio di facoltà quelli stabiliti dal secondo comma dell'art. 26 dello statuto.

ART. 12 (Funzionamento)

1. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà deliberato nel rispetto di quanto disposto dagli articoli seguenti o, in mancanza, dagli stessi articoli del presente regolamento.

ART. 13

(Partecipazione alle adunanze)

1. I membri del Consiglio di facoltà partecipano alle adunanze con le seguenti limitazioni:
 - a) i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo per anzianità partecipano a tutte le sedute;
 - b) i professori associati non prendono parte alle discussioni e alle deliberazioni concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario, nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari;
 - c) i rappresentanti dei ricercatori non partecipano alle sedute concernenti le materie di cui al precedente punto b), né a quelle relative alla destinazione a concorso di posti di professore associato, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni relative alle persone dei professori associati;
 - d) i rappresentanti dei professori a contratto non partecipano alle sedute concernenti la destinazione dei posti in organico e le questioni relative alle persone dei professori ordinari ed associati;
 - e) i rappresentanti degli studenti non partecipano alle sedute concernenti le materie di cui ai precedenti punti nonché le questioni relative alle persone dei ricercatori. I rappresentanti degli studenti non hanno diritto di voto, ma hanno diritto di parola e di proposta sulle materie di interesse per gli studenti. Sulle loro proposte il Consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

Partecipa, inoltre, alle adunanze del Consiglio di facoltà un rappresentante dei docenti di Teologia, con le stesse modalità previste per i rappresentanti dei professori a contratto o secondo le modalità stabilite dal regolamento di Facoltà.

ART. 14

(Incompatibilità)

1. Non si può far contemporaneamente parte di più di un Consiglio di facoltà; chi vi abbia titolo è tenuto a pena di decadenza ad esercitare l'opzione entro 30 giorni dalla nomina dandone comunicazione agli organi cointeressati.

ART. 15

(Commissioni)

1. Il Consiglio di facoltà può deliberare la costituzione delle Commissioni previste dal terzo comma dell'art. 26 dello statuto per l'istruttoria, il trattamento, l'approfondimento o il coordinamento di particolari materie.
2. Può essere delegata alle Commissioni l'adozione di provvedimenti definitivi, purché ciò avvenga limitatamente a questioni determinate, sulla base di

parametri predefiniti e previa fissazione di un termine da parte del Consiglio di facoltà.

ART. 16
(Convocazione e ordine del giorno)

1. Il Consiglio di facoltà è convocato dal Preside, che ne forma l'ordine del giorno. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio di facoltà quando almeno 1/5 dei componenti aventi diritto al voto in relazione alla materia da trattare ne faccia domanda motivata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. In caso di impedimento del Preside, la convocazione è effettuata dal Vice Preside, se nominato, ovvero dal Decano, individuato nel professore di prima fascia più anziano nel ruolo.
3. La convocazione è validamente effettuata presso la sede di servizio dell'interessato e mediante affissione nell'apposito albo della sede centrale o delle sedi distaccate. La lettera di convocazione può essere sostituita, previo consenso dell'interessato, da un corrispondente documento informatico, da inoltrarsi all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo. Il Preside può stabilire ulteriori modalità di comunicazione della convocazione nei casi di aspettativa, congedo o assenza prolungata.
4. La convocazione deve essere effettuata agli aventi titolo a partecipare almeno 7 giorni prima della adunanza, salvo il caso d'urgenza. La comunicazione deve indicare la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 17
(Svolgimento delle adunanze)

1. L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Preside o, in sua assenza, anche temporanea, dal Vice Preside laddove nominato oppure dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo tra i presenti, fermo quanto previsto dal precedente art. 6.
2. Le modalità di svolgimento delle adunanze possono essere specificate nei singoli regolamenti di Facoltà.

ART. 18
(Sistemi di votazione)

1. Il Consiglio vota di norma per scrutinio palese, salvo che il Preside disponga diversamente o che almeno 1/3 dei presenti faccia richiesta di voto segreto per argomenti di particolare delicatezza.
2. Per le elezioni si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 92 a 115 del presente regolamento.

ART. 19
(Validità delle adunanze)

1. Le adunanze sono valide se tutti gli aventi diritto a partecipare sono stati convocati nei tempi indicati dal presente regolamento.
2. Per la validità delle adunanze occorre che intervenga almeno la metà più uno dei convocati, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto; la mancanza del quorum per alcune questioni all'ordine del giorno non pregiudica la trattazione e la decisione delle altre.
3. [*Comma abrogato*]
4. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto degli assenti giustificati. L'assenza deve essere giustificata per iscritto e il segretario annota il numero degli assenti giustificati nella verbalizzazione specificandone il nome.
5. La verifica del quorum viene fatta dal Presidente prima dell'esame dei punti inseriti nell'ordine del giorno. Se lo stesso non è raggiunto, la seduta è rimandata ad altra data. La verifica del quorum per la validità dell'adunanza può essere richiesta in qualsiasi momento da ciascuno dei membri, purché ad operazioni di voto già iniziate.

ART. 20
(Maggioranze per le deliberazioni)

1. Nei casi in cui non sia richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.
2. Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dal regolamento didattico di Ateneo dei posti di ruolo disponibili nell'organico, quelle relative alle proposte di apertura di concorso, quelle riguardanti le chiamate e le procedure per i trasferimenti, sono adottate a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, se palese.

ART. 21

(Segreteria delle adunanze)

1. Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane nel ruolo dei professori di prima fascia presente all'inizio della seduta.
2. Il segretario è responsabile della verbalizzazione e collabora con il Presidente per il controllo dei "quorum".

ART. 22

(Verbalizzazione)

1. I verbali delle adunanze del Consiglio di facoltà devono essere letti ed approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva ed essere siglati dal Presidente su ogni foglio e firmati dal Presidente e dal segretario in ultima pagina. Gli stessi debbono essere raccolti e conservati sotto la responsabilità del Direttore Generale.
2. Quando il dispositivo della delibera discende, oltre che dalla discussione, anche da prospetti, relazioni o altri documenti che non è possibile trascrivere in sede di verbalizzazione, questi vanno allegati quali parti integranti e materialmente uniti al verbale. La documentazione che non integra il contenuto della delibera, ma rileva per l'esatta comprensione della stessa o ne è imprescindibile presupposto, va acquisita agli atti e conservata in modo da essere immediatamente reperibile in caso di consultazione.

Comitato consultivo internazionale (Art. 26 statuto)

ART. 23

(Istituzione e composizione)

1. Il Consiglio di facoltà può istituire un Comitato consultivo internazionale con le finalità e la composizione stabilite dal quarto comma dell'art. 26 dello statuto.
2. Alle riunioni del Comitato consultivo internazionale possono partecipare, su invito del Preside, responsabili tecnico-amministrativi dell'Università Cattolica.

ART. 24

(Funzionamento)

1. Il Comitato consultivo internazionale è convocato dal Preside, che ne formula l'ordine del giorno. È dato avviso delle riunioni ai professori di ruolo della Facoltà, che possono parteciparvi.
2. Il Preside riferisce al Consiglio di facoltà sulle attività del Comitato consultivo internazionale e invia gli atti al Rettore.

Consigli di corso di laurea (Art. 27 statuto)

ART. 25

(Composizione)

1. I Consigli di corso di laurea sono composti nei modi stabiliti dal terzo comma dell'art. 27 dello statuto.
2. Alle adunanze, in relazione alle materie all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare un responsabile tecnico-amministrativo dei servizi accademico-didattici nonché esperti interni ed esterni.

ART. 26

(Attribuzioni)

1. I Consigli di corso di laurea esercitano tutte le attribuzioni demandate dallo statuto, dal regolamento didattico dell'Università Cattolica o delegate dai Consigli di facoltà.

ART. 27

(Presidente)

1. Ogni Consiglio di corso di laurea elegge nel suo seno il rispettivo Presidente tra i professori di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia.
2. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima convocazione e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti nelle convocazioni successive.
3. Il Presidente è nominato dal Rettore, dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

ART. 28

(Norma di rinvio)

1. Per la partecipazione alle adunanze e per il funzionamento dei Consigli di corso di laurea si applicano le disposizioni concernenti i rispettivi Consigli di facoltà in quanto compatibili.

Scuole di specializzazione (Art. 28 statuto)

ART. 29 (Direttore)

1. Il Direttore è preposto al funzionamento della scuola e ne è responsabile.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio della scuola fra i professori di prima fascia o in mancanza, intesa anche come indisponibilità, di seconda fascia che ne fanno parte.
3. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive.
4. Il Direttore è nominato dal Rettore, dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.

ART. 30 (Consiglio della scuola)

1. Per ciascuna scuola, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico Consiglio presieduto dal Direttore.
2. Il Consiglio è composto nei modi stabiliti dal quarto comma dell'art. 28 dello statuto.
3. Il numero dei rappresentanti degli specializzandi e le modalità di elezione sono stabiliti dagli articoli da 135 a 157 del presente regolamento.
4. Alle adunanze, in relazione alle materie all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare un responsabile tecnico-amministrativo dei servizi accademico-didattici nonché esperti interni ed esterni.

ART. 31 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio della scuola esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dallo statuto.
2. Il Consiglio della scuola coordina le attività didattiche della scuola e propone l'affidamento degli insegnamenti e gli eventuali contratti.
3. Il Consiglio della scuola designa i professori che costituiscono la Commissione per l'esame di ammissione. Nel caso di convenzioni con soggetti pubblici o

privati, che prevedano a carico di questi ultimi la concessione di finanziamenti e di borse per frequentare la scuola, la Commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal Consiglio stesso entro una terna designata dagli erogatori.

ART. 32

(Norma di rinvio)

1. Per la partecipazione alle adunanze e per il funzionamento del Consiglio si applicano in quanto compatibili le disposizioni concernenti il Consiglio della facoltà di principale riferimento.

Alte scuole (Art. 28 bis statuto)

ART. 32 bis (Alte scuole)

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di realizzare una formazione di elevata specializzazione e una formazione scientifica e professionale di eccellenza nonché per soddisfare esigenze di formazione culturale e di aggiornamento o riqualificazione professionale in specifici settori, può istituire strutture di Alta specializzazione denominate Alte scuole. Le Alte scuole sono istituite e disciplinate con decreto rettorale, su delibera del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facoltà interessate.
2. Le Alte scuole, nel conseguimento dei loro obiettivi, favoriscono e promuovono collaborazioni con istituzioni universitarie dell'Unione Europea e internazionali aventi le stesse finalità di eccellenza.
Le Alte scuole possono altresì promuovere collaborazioni con Organismi internazionali e nazionali, con Enti e Imprese.
3. Alle Alte scuole sono preposti:
 - il Direttore;
 - il Comitato di gestione;
 - il Consiglio scientifico.Con il decreto rettorale di istituzione vengono disciplinati la composizione di tali organi, le modalità di nomina, le competenze e il loro funzionamento secondo gli indirizzi forniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
4. All'attività delle Alte scuole si provvede con le entrate derivanti dalle tasse e dai contributi pagati dai frequentanti i corsi nonché dai contributi previsti da accordi o convenzioni e da elargizioni liberali a vantaggio delle scuole stesse. Per ciascuna delle Alte scuole è predisposto un piano finanziario e un rendiconto annuale.
5. Per l'amministrazione delle Alte scuole si applicano le norme generali di amministrazione dell'Università, salvo specifiche competenze attribuite al Direttore con il decreto istitutivo.

Dipartimenti e istituti (Artt. 30, 31 e 32 statuto)

ART. 33

(Elezione del Direttore di dipartimento o di istituto)

1. Il Direttore di dipartimento o di istituto è eletto dal rispettivo Consiglio tra i professori di prima fascia in servizio presso l'Università Cattolica afferenti in via primaria al dipartimento o all'istituto alla data della convocazione dell'adunanza ed è nominato dal Rettore.
2. Per l'elezione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 5 a 9 del presente regolamento.
3. [*Comma abrogato*]

ART. 34

(Durata del mandato del Direttore di dipartimento o istituto)

1. Il Direttore dura in carica 4 anni accademici ed è rieleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.
2. Il Direttore eletto entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, egli assume la carica all'atto della nomina e resta in carica sino al compimento del quadriennio accademico comprensivo dell'anno di elezione.
3. Il Direttore cessa anticipatamente dal mandato se perde i requisiti per l'elettorato passivo.

ART. 35

(Composizione del Consiglio di dipartimento)

1. La composizione del Consiglio di dipartimento è quella stabilita dal primo comma dell'art. 32 dello statuto. Il numero dei rappresentanti dei professori a contratto nel Consiglio di dipartimento è determinato dal Rettore con proprio decreto di norma nella misura di un rappresentante per ogni 5 docenti afferenti in via primaria al dipartimento o per numero superiore alla metà di 5, e comunque di almeno un rappresentante.
2. Per l'elezione, la durata in carica e per il regime delle incompatibilità, decadenze e sostituzioni della rappresentanza dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 159 a 165 del presente regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori a contratto con afferenza primaria.

3. Il rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, gestiti con sede amministrativa presso l'Università Cattolica, afferenti al dipartimento è eletto al proprio interno dagli studenti stessi.
4. Il mandato del rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università Cattolica dura un biennio accademico.
5. Il rappresentante dei dottorandi decade dal mandato in caso di perdita dei requisiti per l'elettorato passivo.
6. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata dal mandato per qualsiasi ragione del rappresentante dei dottorandi, subentra il primo dei non eletti. Il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato o, in mancanza, è indetta una nuova elezione.
7. Alle adunanze, in relazione alle materie all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare anche esperti interni ed esterni.

ART. 36

(Composizione della Giunta di dipartimento)

1. Il Consiglio di dipartimento può prevedere l'istituzione al proprio interno di una Giunta. La Giunta è composta, oltre che dal Direttore, da 3 a 6 membri, che coadiuvano il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti.
2. Il Direttore del dipartimento presiede, convoca e fissa l'ordine del giorno della Giunta.

ART. 37

(Composizione del Consiglio di istituto)

1. La composizione del Consiglio di istituto è quella prevista dal secondo comma dell'art. 32 dello statuto. Il numero dei rappresentanti dei professori a contratto nel Consiglio di istituto è determinato dal Rettore con proprio decreto di norma nella misura di un rappresentante per ogni 5 docenti afferenti in via primaria all'istituto o per numero superiore alla metà di 5, e comunque di almeno un rappresentante. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori universitari è determinato dal Rettore con proprio decreto, sentito il Senato accademico, in relazione al numero di ricercatori afferenti in via primaria all'istituto.
2. Per l'elezione, la durata in carica e per il regime delle incompatibilità, decadenze e sostituzioni dei rappresentanti dei professori a contratto ai sensi dell'art. 44, secondo comma dello statuto, e dei ricercatori universitari afferenti

all'istituto si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 159 a 165 del presente regolamento. L'elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente ai professori a contratto e ai ricercatori universitari con afferenza primaria.

3. Alle adunanze, in relazione alle materie all'ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare anche esperti interni ed esterni.

ART. 38

(Composizione della Giunta di istituto)

1. Il Consiglio di istituto può prevedere l'istituzione al proprio interno di una Giunta. La Giunta è composta, oltre che dal Direttore, da 3 a 6 membri, che coadiuvano il Direttore nell'espletamento dei suoi compiti.
2. Il Direttore dell'istituto presiede, convoca e fissa l'ordine del giorno della Giunta.

ART. 39

(Laureati e diplomati frequentatori)

1. I Direttori di dipartimento o di istituto possono ammettere con la qualifica di "frequentatore" laureati e diplomati nei limiti dei posti disponibili fissati dal rispettivo Consiglio per compiere ricerche e studi o anche per completare il proprio addestramento pratico. Gli stessi sono tenuti a pagare un contributo annuale che viene fissato dal Comitato direttivo.

Attività di ricerca (Artt. 30 e 34 statuto)

ART. 40 (Attività di ricerca)

1. L'attività di ricerca è parte costitutiva ed essenziale dell'impegno dei professori e dei ricercatori universitari. I professori e i ricercatori universitari svolgono l'attività di ricerca con continuità e concorrono alle operazioni di censimento dei risultati scientifici e delle pubblicazioni secondo le modalità stabilite dagli organi centrali, dalle Facoltà e dalle competenti strutture di ricerca.
2. L'attività di ricerca è promossa e coordinata dai dipartimenti e dagli istituti nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore nonché del loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e della possibilità di essere ammessi a partecipare a programmi di ricerca dell'Università Cattolica, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Senato accademico e della programmazione elaborata dai Consigli delle Facoltà cui appartengono i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari afferenti in via primaria al dipartimento o all'istituto.

ART. 41 (Centri di ricerca)

1. I centri di ricerca sono istituiti con decreto rettorale, recante lo statuto, a seguito della delibera di approvazione da parte del Comitato direttivo, d'intesa con il Senato accademico su proposta dei Consigli di facoltà interessati.
2. Per le modifiche degli statuti e per la soppressione dei centri di ricerca si procede con le modalità di cui al precedente primo comma.

ART. 42 (Gestione fondi di ricerca)

1. I fondi per la ricerca scientifica messi a disposizione dall'Università Cattolica sono ripartiti annualmente con delibera del Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti approvati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
2. La gestione dei fondi di ricerca messi a disposizione da soggetti esterni all'Università Cattolica a favore di docenti e ricercatori, dipartimenti, istituti, e centri di ricerca è disciplinata da apposito regolamento, nel rispetto dei criteri di autonomia e flessibilità anche al fine di favorire le collaborazioni con soggetti finanziatori pubblici e privati nazionali, europei e internazionali.

ART. 43
(Attività di ricerca dei laureati)

1. L'Università può erogare contributi di ricerca e borse di studio a laureati che intendano effettuare attività di formazione e di collaborazione alla ricerca presso le strutture universitarie interne per un periodo determinato. Il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, determina i criteri di assegnazione e disciplina lo svolgimento delle attività, che non configurano in alcun modo rapporto di lavoro e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Consiglio dei rappresentanti degli organismi di ricerca (Art. 33 statuto)

ART. 44
(Composizione)

Articolo abrogato

ART. 45
(Elettorato attivo e passivo)

Articolo abrogato

ART. 46
(Indizione delle elezioni)

Articolo abrogato

ART. 47
(Votazione ed elezione dei rappresentanti)

Articolo abrogato

ART. 48
(Durata del mandato e incompatibilità)

Articolo abrogato

ART. 49
(Cessazione del mandato e sostituzioni)

Articolo abrogato

ART. 50
(Norma di rinvio)

Articolo abrogato

ART. 51
(Convocazione del Consiglio)

Articolo abrogato

ART. 52
(Deliberazioni)

Articolo abrogato

ART. 53
(Coordinamento dei Consigli)

Articolo abrogato

Centro di ricerche biotecnologiche con sede in Cremona (Art. 23 statuto)

ART. 54
(Attività)

Articolo abrogato

ART. 55
(Organizzazione e funzionamento)

Articolo abrogato

**Centro di ricerche e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche
“Giovanni Paolo II” con sede in Campobasso (Art. 23 statuto)**

ART. 55 bis
(Organizzazione e funzionamento)

Articolo abrogato

ART. 55 ter
(Organizzazione e funzionamento)

Articolo abrogato

Nucleo di valutazione di Ateneo (Art. 36 statuto)

ART. 56 (Composizione)

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato con decreto rettorale ed è composto da 9 membri in maggioranza esterni all'Ateneo:
 - a) dal Presidente designato dal Rettore;
 - b) da 3 membri designati dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore;
 - c) da 3 membri designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore;
 - d) da un membro designato dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori;
 - e) da un rappresentante degli studenti.Almeno due dei componenti designati dal Senato accademico, almeno due dei componenti designati dal Consiglio di amministrazione e il componente designato dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori sono scelti tra esperti esterni al personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università.
2. I membri durano in carica un quadriennio dalla data di nomina, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti che dura in carica un biennio, e sono rinnovabili.
3. I membri interni cessano dalla carica se collocati in aspettativa obbligatoria o fuori ruolo per incompatibilità.
4. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per qualunque causa di un componente il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.
5. La carica è incompatibile con le seguenti cariche nell'ambito dell'Università Cattolica: Preside, Direttore d'istituto e di dipartimento e membro del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico integrato e degli ulteriori organismi per il presidio della qualità di Ateneo di cui al secondo comma dell'art. 6 *bis* dello statuto.

ART. 57 (Competenze)

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, tenuto conto delle previsioni di cui al primo comma dell'art. 36 dello statuto, esercita, in particolare, le seguenti competenze:
 - a) verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica;
 - b) verifica l'attività di ricerca e di terza missione;

- c) valuta, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 6 bis dello statuto, le politiche di assicurazione della qualità e verifica il corretto funzionamento del sistema;
 - d) predispone le relazioni annuali o pluriennali, concernenti la didattica, la ricerca e la terza missione, da inviare agli organismi ed alle amministrazioni in base alla normativa vigente.
2. Il Nucleo di valutazione di Ateneo, inoltre, svolge indagini e redige pareri, anche su richiesta degli organi di governo e delle altre strutture dell'Ateneo, finalizzati al miglioramento dei processi che concernono la gestione universitaria.

ART. 58

(Ufficio di supporto)

1. È costituito un apposito ufficio con il compito di:
- a) consentire l'espletamento del lavoro del Nucleo di valutazione di Ateneo;
 - b) raccogliere ed organizzare i dati relativi all'attività didattica, di ricerca e di terza missione;
 - c) analizzare i dati che pervengono dagli uffici tecnico-amministrativi competenti;
 - d) coadiuvare nella stesura della relazione globale da trasmettere agli organismi ed alle amministrazioni in base alla normativa vigente.

ART. 59

(Funzionamento)

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo stabilisce le proprie regole di funzionamento.

Consiglio di direzione (Art. 39 statuto)

ART. 60
(Funzionamento)

Articolo abrogato

Comitato di consulenza tecnico-sanitaria (Art. 39 statuto)

ART. 61
(Composizione)

Articolo abrogato

ART. 62
(Attribuzioni)

Articolo abrogato

ART. 63
(Funzionamento)

Articolo abrogato

Dipartimenti per l'assistenza sanitaria (Art. 41 statuto)

ART. 64
(Disposizioni generali)

Articolo abrogato

ART. 64 *bis*
(Unità operative assistenziali)

Articolo abrogato

ART. 65
(Finalità e compiti dei dipartimenti)

Articolo abrogato

ART. 66
(Organi del dipartimento)

Articolo abrogato

ART. 67
(Consiglio di dipartimento)

Articolo abrogato

ART. 68
(Competenze del Consiglio)

Articolo abrogato

ART. 69
(Direttore di dipartimento)

Articolo abrogato

ART. 70
(Competenze del Direttore)

Articolo abrogato

ART. 71
(Giunta di dipartimento)

Articolo abrogato

ART. 72
(Competenze della Giunta)

Articolo abrogato

ART. 73
(Funzionamento interno dei dipartimenti)

Articolo abrogato

ART. 74
(Collegio dei Direttori di dipartimento)

Articolo abrogato

Comitato Etico per la sperimentazione clinica (Art. 43 statuto)

ART.75

(Comitato Etico per la sperimentazione clinica)

1. Sono sottoposti al parere preventivo del Comitato Etico di cui all'art. 43 dello statuto i sotto indicati programmi, progetti o iniziative promossi dalla Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli", da altra Facoltà o da altra struttura dell'Università Cattolica:
 - a) programmi di sperimentazione clinica che riguardino farmaci/dispositivi o nuove metodiche diagnostiche o terapeutiche sull'uomo;
 - b) progetti di ricerca relativi a sperimentazioni da effettuarsi in vitro, in vivo/in vitro o ex vivo, con particolare riguardo alla cosiddetta terapia genica;
 - c) progetti di ricerca relativi alla sperimentazione su animali;
 - d) ulteriori programmi, progetti o questioni di carattere bioetico connessi alle attività scientifiche, assistenziali e didattiche in ordine ai quali si renda necessaria o opportuna l'acquisizione del parere del Comitato Etico.
2. [*Comma abrogato*]

ART. 76

(Funzione e oggetto della valutazione)

Articolo abrogato

ART. 77

(Contenuti della valutazione)

Articolo abrogato

ART. 78

(Criteri di giudizio)

Articolo abrogato

ART. 79

(Composizione)

Articolo abrogato

ART. 80
(Esperti esterni)

Articolo abrogato

ART. 81
(Invitati alle riunioni)

Articolo abrogato

ART. 82
(Funzionamento)

Articolo abrogato

ART. 83
(Ulteriori funzioni del Comitato Etico)

Articolo abrogato

Sistema bibliotecario e documentale (Art. 35 statuto)

ART. 84

(Sistema bibliotecario e documentale)

1. Per favorire la programmazione e il coordinamento delle attività nel rispetto dell'autonomia delle singole strutture in cui si articola il sistema bibliotecario e documentale dell'Ateneo è istituita presso ogni sede dell'Università Cattolica una Commissione per il sistema bibliotecario ed è istituita altresì una Commissione unica per le biblioteche e per il sistema bibliotecario secondo la disciplina dettata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico.
2. Il Rettore cura e promuove altre iniziative di collegamento e coordinamento tra le diverse sedi e tra le Commissioni di cui al primo comma e favorisce forme di collaborazione con altre Università o con altri soggetti pubblici e privati.
3. L'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario e documentale di Ateneo sono curati dalle competenti strutture tecnico-amministrative. Le modalità per la gestione delle risorse bibliografiche e documentali sono definite per ciascuna sede in appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione sentite le Commissioni di cui al primo comma.

**Disposizioni per lo svolgimento delle riunioni in tele-videoconferenza
(Titolo III statuto)**

ART. 84 *bis*
(Riunioni in tele-videoconferenza)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 *bis*, le riunioni degli organi delle Facoltà, dei dipartimenti, degli istituti, dei centri di ricerca, delle scuole di specializzazione, delle Alte scuole, dei Centri di Ateneo, delle commissioni e degli ulteriori organi e organismi universitari, possono svolgersi, se specificamente previsto nell'avviso di convocazione, anche in tele-videoconferenza, facendo riferimento alle disposizioni stabilite per gli organi centrali dell'Università Cattolica ovvero a specifiche modalità previste con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III

PROFESSORI E RICERCATORI

Disposizioni per l'esercizio delle competenze disciplinari (Art. 46 statuto)

ART. 85

(Infrazioni disciplinari e sanzioni)

1. Costituisce infrazione disciplinare qualunque comportamento, doloso o colposo, commesso da un professore universitario o da un ricercatore a tempo indeterminato in violazione dei doveri previsti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari dell'Università Cattolica e dal suo Codice etico.
2. In particolare, costituiscono infrazioni disciplinari:
 - a) l'inadempimento ai doveri accademici, assistenziali e una irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e il decoro della figura del docente e/o dell'Università Cattolica;
 - b) la grave insubordinazione;
 - c) l'abituale mancanza ai doveri accademici o assistenziali;
 - d) l'abituale irregolarità di condotta;
 - e) atti in genere che, comunque, ledano la dignità e il decoro della figura del docente e/o dell'Università Cattolica.
3. In caso di infrazione disciplinare, secondo la gravità delle violazioni commesse, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) la censura, per le infrazioni previste dal comma 2, lettera a);
 - b) la sospensione dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche, assistenziali e da quelle ad esse connesse, nonché dallo stipendio fino a un anno, o la destituzione, secondo i casi e le circostanze e la gravità delle infrazioni stesse, per le fattispecie previste dal comma 2, dalla lettera b) alla lettera e). La sospensione comporta altresì la preclusione, per il sanzionato, ad essere nominato nei dieci anni solari successivi Rettore, Direttore di dipartimento o istituto, Preside di facoltà.

ART. 85 bis

(Procedimento disciplinare)

1. Le competenze disciplinari spettano, secondo quanto previsto dai successivi commi, al Rettore, al Senato accademico integrato dai rappresentanti della stessa categoria di appartenenza dell'incolpato, eletti ai sensi del terzo comma dell'art. 20 dello statuto, e al Consiglio di amministrazione.
2. Il Rettore, venuto a conoscenza di fatti che possano configurare infrazioni disciplinari per le quali sia prevista l'irrogazione della sanzione della censura, dà avvio al procedimento contestando gli stessi e fissando un congruo termine

per la presentazione da parte dell'incolpato delle proprie deduzioni. Il Rettore entro trenta giorni dall'avvio del procedimento procede all'irrogazione della sanzione oppure ne dispone l'archiviazione.

3. Qualora il Rettore ritenga che i comportamenti ascrivibili possano dar luogo ad una sanzione più grave della censura, dà avvio al procedimento, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, contestando gli stessi all'interessato. Il Rettore, contestualmente, trasmette gli atti al Collegio di disciplina di cui al successivo articolo 86, formulando altresì una motivata proposta di sanzione. Nella contestazione l'incolpato è informato del diritto di presentarsi al Collegio di disciplina per rendere dichiarazioni, di farsi assistere da un difensore di fiducia, di presentare memorie scritte e di indicare prove.
4. Il Collegio di disciplina, ove ritenga di non proporre l'archiviazione del procedimento, procede alla convocazione dell'incolpato. Una volta compiute le indagini istruttorie, il Collegio di disciplina, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Rettore, trasmette al Senato accademico, integrato ai sensi del primo comma, un parere conclusivo. Nel caso ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori, il termine può essere prorogato con atto del Collegio stesso per ulteriori trenta giorni.
5. Il Senato accademico, integrato ai sensi del primo comma, nei trenta giorni successivi al ricevimento del parere da parte del Collegio di disciplina delibera in merito all'archiviazione del procedimento ovvero all'applicazione della sanzione e trasmette la deliberazione al Consiglio di amministrazione, il quale ne dà esecuzione. Il Consiglio di amministrazione può, ove lo ritenga opportuno, ritrasmettere gli atti al Senato accademico, integrato ai sensi del primo comma, per un riesame della decisione.
6. Il procedimento si estingue ove la decisione del Senato accademico, integrato ai sensi del primo comma, non venga resa esecutiva dal Consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento stesso.
7. Il termine di centottanta giorni è sospeso fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina, del Senato accademico, integrato ai sensi del primo comma, ovvero del Consiglio di amministrazione, nel caso siano in corso le operazioni preordinate alla formazione degli stessi che ne impediscano il regolare funzionamento.
8. In relazione alla gravità dei fatti contestati, sulla base degli atti, il Rettore, sentito il Presidente della competente sezione del Collegio di disciplina, può disporre una misura cautelare al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita universitaria. Nella determinazione della sanzione finale è considerato l'eventuale periodo di sospensione seguito all'applicazione della misura cautelare.

9. Qualora il procedimento riguardi il Rettore, l'avvio dell'azione disciplinare e le ulteriori competenze allo stesso attribuite dai precedenti commi del presente articolo spettano al Decano dell'Ateneo, individuato nel professore con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia; a parità di anzianità nel ruolo, prevale l'anzianità di età.

ART. 86
(Collegio di disciplina)

1. Il Collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri. La prima è formata da professori di prima fascia, la seconda da professori di seconda fascia e la terza da ricercatori a tempo indeterminato. In ogni sezione è Presidente il componente più anziano nel ruolo; in caso di pari anzianità nel ruolo assume le funzioni di Presidente il più anziano di età. Ciascuna sezione è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti di pari qualifica.
2. Il Collegio di disciplina è nominato dal Rettore e dura in carica 4 anni accademici.

2. *bis* I membri del Collegio di disciplina sono individuati come segue:

- a) due componenti di ciascuna sezione sono designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra professori e ricercatori a tempo indeterminato:
- esterni all'Ateneo, ove possibile;
 - in regime di tempo pieno;
 - in possesso di competenze coerenti con l'esercizio delle funzioni richieste.

Nel caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, viene designato, con le medesime modalità, un componente subentrante per il periodo mancante al completamento del mandato;

- b) il rimanente componente di ciascuna sezione è individuato mediante elezione, ai sensi di quanto previsto dai successivi articoli da 165 *novies* a 165 *quindecies* del Titolo V "Norme elettorali".

La carica di membro del Collegio di disciplina è incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico integrato dell'Università Cattolica.

3. Il Collegio di disciplina, per i procedimenti che riguardino identici fatti commessi da soggetti di qualifiche diverse, è presieduto dal Presidente della sezione del Collegio di disciplina per i professori di prima fascia, ed è altresì composto dai membri che compongono le sezioni di pari ruolo dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare. Essi costituiscono un unico collegio.

ART. 86 *bis*
(Norme finali)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo III si applicano anche alle infrazioni disciplinari commesse da:
 - a) personale con contratto per attività di didattica ufficiale, integrativa o attività di ricerca non strutturato presso l'Università Cattolica. Competente per l'istruttoria sulle relative infrazioni è il Collegio di disciplina previsto per i professori di prima fascia;
 - b) ricercatori a tempo determinato, titolari di assegni di ricerca. Competente per l'istruttoria sulle relative infrazioni è il Collegio di disciplina previsto per i ricercatori a tempo indeterminato.
2. Le ulteriori modalità per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sono disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Controlli della gestione amministrativa (Art. 51 statuto)

ART. 87

(Programmazione pluriennale)

1. La programmazione pluriennale si articola in quadrienni in relazione alla durata in carica del Rettore e può avere carattere scorrevole. Viene predisposta, sulla base dei piani di sviluppo approvati dal Consiglio di amministrazione, dal Direttore Generale coadiuvato dai Direttori di sede e dalle strutture competenti, in conformità alle disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 88

(Controllo di gestione e controllo dell'attività amministrativa)

1. Al fine di assicurare l'ottimale allocazione delle risorse, l'Università Cattolica si avvale di strumenti specifici di controllo di gestione affidati agli uffici tecnico-amministrativi competenti secondo le modalità previste nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Il controllo dell'attività amministrativa è volto ad accertare la regolarità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa attraverso la verifica e l'analisi delle procedure e dell'operato delle strutture secondo quanto previsto nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Le attività di controllo di cui al primo e secondo comma del presente articolo si svolgono sotto la responsabilità ed il coordinamento del Direttore Generale.

ART. 89

(Parametri di valutazione)

1. Le verifiche avvengono attraverso analisi comparative tra dati previsionali e dati consuntivi in modo da evidenziare il grado di raggiungimento degli obiettivi e l'efficiente allocazione delle risorse.
2. Gli indicatori di costi e di risultati idonei alla misurazione dell'efficienza, dell'economicità e del buon andamento della gestione vengono predisposti in via preliminare dalle strutture tecnico-amministrative competenti per il controllo. Tali parametri di valutazione sono determinati tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche delle diverse aree di attività dell'Università Cattolica e delle divisioni contabili in cui si articola la struttura amministrativa.

ART. 90
(Valutazione dei risultati)

1. I risultati del controllo di gestione e dell'attività amministrativa predisposti dalle strutture tecnico-amministrative competenti vengono trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.

TITOLO V
NORME ELETTORALI

SEZIONE PRIMA

Disposizioni comuni applicabili a procedimenti elettorali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

ART. 91

(Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni generali sono applicabili ai procedimenti elettorali dell'Università Cattolica, previsti dai seguenti articoli:
3° comma, lettera c) dell'art. 12 dello statuto;
1° comma, lettera g) dell'art. 16 dello statuto;
2° comma dell'art. 21 dello statuto;
1° comma dell'art. 26 dello statuto;
3° comma dell'art. 27 dello statuto;
4° comma dell'art. 28 dello statuto;
2° comma dell'art. 36 dello statuto e 1° comma, lettera e), dell'art. 56 del regolamento generale di Ateneo;
2° comma dell'art. 46 dello statuto e comma 2 *bis*, lettera b), dell'art. 86 del regolamento generale di Ateneo,
fatte salve le disposizioni di carattere particolare contenute, per ciascun procedimento elettorale, nelle rispettive disposizioni.

ART. 92

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato agli albi rettorali delle diverse sedi dell'Università Cattolica entro i termini specificati per ciascuna tipologia elettorale negli articoli seguenti del presente regolamento.
2. Il decreto di indizione indica le rappresentanze da eleggere, le formalità per il deposito delle liste dei candidati, ove esistenti, l'elettorato attivo e passivo, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento delle elezioni.

ART. 93

(Elenchi degli elettori e degli eleggibili - ricorsi)

1. Gli elenchi degli elettori e degli eleggibili devono essere pubblicati dal Rettore mediante affissione agli albi rettorali delle diverse sedi dell'Università Cattolica o comunque messi a disposizione almeno 20 giorni prima della data fissata per la votazione.

2. Avverso detti elenchi gli interessati possono presentare ricorso al Rettore entro 7 giorni dalla pubblicazione.
3. La decisione su tale ricorso è pubblicata entro 7 giorni dalla proposizione del ricorso, mediante affissione negli albi rettorali delle diverse sedi dell'Università Cattolica.
4. Se i termini sopra indicati scadono in giorni di chiusura degli uffici universitari, sono prorogati di diritto al giorno lavorativo seguente.

ART. 94

(Commissione elettorale)

1. Con il decreto di indizione delle elezioni o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni, il Rettore nomina una Commissione elettorale, costituita secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di ciascun procedimento elettorale e composta da:
 - a) un Presidente;
 - b) 2 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di segretario;
 - c) 2 membri supplenti rispettivamente per le funzioni di Vice Presidente e segretario.
2. Nel caso di contemporanei procedimenti elettorali, il Rettore può costituire un'unica Commissione elettorale.
3. La Commissione elettorale sovrintende al libero svolgimento delle elezioni nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
4. In particolare, la Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, oltre che per i compiti specificatamente indicati nei successivi articoli, al fine di:
 - a) verificare il regolare insediamento dei seggi elettorali;
 - b) decidere su eventuali reclami da parte degli elettori o dei rappresentanti di lista nel corso delle operazioni elettorali;
 - c) provvedere per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni per il quale si renda necessario il suo intervento.

ART. 95

(Commissione elettorale centrale)

1. Qualora le elezioni interessino più sedi viene costituita, con le stesse modalità di cui al precedente art. 94, un'unica Commissione elettorale centrale presso la sede di Milano.
2. Ad essa sono attribuiti i compiti della Commissione elettorale di cui al precedente art. 94.

ART. 96
(Seggio elettorale)

1. Sono costituiti con decreto rettorale uno o più seggi elettorali.
2. Ciascun seggio è composto almeno da:
 - a) un Presidente;
 - b) 2 scrutatori di cui uno con funzioni di Vice Presidente e uno di segretario;
 - c) 2 scrutatori supplenti, rispettivamente per le funzioni di Vice Presidente e di segretario.
3. Il seggio opera validamente alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

ART. 97
(Supporto amministrativo tecnico)

1. Il supporto amministrativo all'organizzazione delle elezioni è fornito da ufficio appositamente incaricato dal Direttore Generale. Il supporto tecnico è fornito dai competenti servizi delle varie sedi.

ART. 98
(Propaganda elettorale)

1. Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale sono stabilite dalle disposizioni particolari dei singoli procedimenti elettorali.
2. Nel giorno precedente e in quello stabilito per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale, ivi compresa la nuova affissione di stampati, giornali murali e manifesti.

ART. 99
(Adempimenti preliminari)

1. Prima dello svolgimento delle elezioni si insedia il seggio elettorale onde procedere agli adempimenti preliminari.
2. La Commissione elettorale accerta il regolare insediamento dei seggi e dà atto a verbale delle risultanze di tale accertamento.
3. Il Presidente del seggio procede alla verifica del materiale e dei documenti occorrenti per la votazione. In particolare, devono essere disponibili:
 - a) le schede necessarie per la votazione;
 - b) le liste degli elettori in duplice copia di cui una per la consultazione da parte degli stessi e la seconda destinata alla registrazione dei votanti;
 - c) le liste degli eleggibili, da affiggersi all'esterno del seggio.

4. Le schede elettorali nel numero corrispondente a quello degli iscritti nelle rispettive liste devono essere autenticate prima dell'inizio della votazione, mediante apposizione del timbro tondo dell'Università Cattolica in apposito spazio e sigla del Presidente o di altro componente del seggio.

ART. 100

(Apertura e chiusura della votazione)

1. Le operazioni di voto hanno inizio e termine nelle ore indicate nel decreto di indizione delle elezioni.
2. Gli elettori che si trovino all'interno del seggio al momento dell'ora di chiusura dello stesso hanno diritto a rimanervi sino alla conclusione delle operazioni di voto.

ART. 101

(Operazioni di voto)

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione.
2. Le operazioni di voto si articolano come segue:
 - a) identificazione dell'elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio, secondo le modalità previste per i singoli procedimenti elettorali e verifica della relativa iscrizione nell'elenco elettorale;
 - b) consegna all'elettore della scheda di votazione;
 - c) espressione del voto da parte dell'elettore in spazi appositamente predisposti;
 - d) riconsegna della scheda, debitamente chiusa, al Presidente o a uno dei componenti il seggio, che la introdurrà nell'apposita urna sigillata;
 - e) apposizione della firma sull'elenco elettorale in corrispondenza del nome dell'elettore.
3. Gli elettori disabili possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di una persona volontariamente scelta come accompagnatore. Qualora l'invalidità non sia palese, il Presidente del seggio richiede l'esibizione di documento medico.
4. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile.

ART. 102

(Espressione del voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. Lo stesso deve essere espresso in modo non equivocabile secondo le formalità previste per ogni procedimento elettorale.

ART. 103

(Annullamento e sostituzione delle schede)

1. L'elettore ha diritto alla consegna di una seconda scheda, in sostituzione di quella consegnatagli, nei seguenti casi:
 - a) quando accerti che la prima scheda è deteriorata;
 - b) quando affermi di aver errato nell'attribuzione del voto.
2. L'elettore non ha diritto alla consegna di ulteriori schede qualora erri una seconda volta nell'attribuzione del voto.
3. La scheda errata o deteriorata deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal Presidente, che vi annota "scheda annullata e sostituita" e con l'indicazione del motivo e provvede a chiuderla in apposita busta sigillata.
4. Di essa deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della votazione.
5. L'annullamento delle schede è rimesso all'insindacabile giudizio del Presidente del seggio. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista, ove previsti, possono richiedere che le loro osservazioni siano trascritte nel processo verbale della votazione.

ART. 104

(Annullamento della scheda votata senza sostituzione)

1. Una scheda votata deve essere annullata e non sostituita quando:
 - a) l'elettore non vota entro gli spazi appositamente predisposti;
 - b) l'elettore venga meno all'obbligo della segretezza del voto espresso mostrando la scheda aperta;
 - c) all'atto di inserire la scheda nell'urna si accerti che la stessa sia strappata, segnata od altrimenti riconoscibile dall'esterno.
2. Nei suddetti casi l'elettore non è più ammesso al voto.
3. La scheda deve essere firmata sul retro da uno scrutatore e dal Presidente, che vi annota "scheda annullata" con l'indicazione del motivo e provvede a chiuderla in apposita busta sigillata.
4. Di essa deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della votazione.
5. L'annullamento delle schede è rimesso all'insindacabile giudizio del Presidente del seggio. Gli scrutatori e i rappresentanti di lista, ove previsti, possono richiedere che le loro osservazioni siano trascritte nel processo verbale della votazione.

ART. 105
(Chiusura delle votazioni)

1. Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
2. Qualora non si provveda immediatamente allo scrutinio, il Presidente, dopo aver provveduto agli adempimenti di cui al seguente art. 106, provvede a sigillare le urne e a chiudere in apposite buste sigillate tutti gli atti relativi alla votazione.
3. Parimenti si procede nel caso di più votazioni concomitanti.

ART. 106
(Operazioni di scrutinio)

1. Dopo la chiusura delle votazioni il Presidente accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale e conta le schede autenticate ai sensi del precedente art. 99 non utilizzate, riscontrando se corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.
2. Le schede non utilizzate vengono quindi chiuse in apposito plico sigillato.
3. Alle operazioni di scrutinio partecipano i membri del seggio elettorale al completo e, se previsti, i rappresentanti di lista.

ART. 107
(Operazioni di spoglio)

1. Compiute le operazioni di cui all'art. 105, il Presidente procede alle operazioni di spoglio.
2. Le schede vengono estratte singolarmente dall'urna dal Presidente, che enuncia ad alta voce il voto e le trasmette agli scrutatori. Il segretario ne prende nota.
3. terminate le schede, il segretario dichiara ad alta voce i voti espressi.
4. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso il timbro dell'Università Cattolica e viene firmata da uno scrutatore e dal Presidente che vi annota: "scheda bianca".
5. Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
6. Sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle autenticate con le formalità di cui al precedente art. 99.

7. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo quanto disposto ai 2 commi precedenti.
8. Ciascuno scrutatore e rappresentante di lista se presente, ha il diritto di contestare l'assegnazione del voto e di richiedere che le proprie osservazioni siano messe a verbale.
9. Le schede votate vengono contate e si accerta la corrispondenza del loro numero con quello dei votanti.

ART. 108

(Provvedimenti provvisori del Presidente del seggio)

1. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:
 - a) decide in via provvisoria, facendolo risultare nel verbale, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;
 - b) decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, da atto del numero dei voti contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dalla Commissione elettorale o dalla Commissione elettorale centrale, se costituita.

ART. 109

(Chiusura dello scrutinio)

1. Al termine delle operazioni, il Presidente procede alla formazione di distinti plichi contenenti:
 - a) le schede corrispondenti a voti validi;
 - b) le schede corrispondenti a voti nulli;
 - c) le schede bianche;
 - d) le schede corrispondenti ai voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
 - e) le schede annullate e/o sostituite.
2. Tutti i plichi debbono recare l'indicazione del seggio elettorale e la firma del Presidente e degli scrutatori.

ART. 110

(Processo verbale)

1. Di tutte le operazioni compiute per lo svolgimento delle elezioni il segretario redige processo verbale nel quale sono brevemente descritte le operazioni stesse, sono indicati eventuali reclami e contestazioni nonché le decisioni prese e riportati i risultati degli scrutini. Al verbale sono allegati i prospetti dello scrutinio.

2. Il verbale deve essere firmato in ciascun foglio da tutti i componenti il seggio elettorale.

ART. 111

(Pubblicità dello scrutinio)

1. Possono assistere allo scrutinio tutti gli elettori e gli eleggibili, senza facoltà di intervento e sotto l'autorità del Presidente.
2. Nel caso di turbativa delle operazioni il Presidente provvede a far allontanare i responsabili, ovvero, se del caso, ad interrompere lo scrutinio.

ART. 112

(Chiusura delle operazioni elettorali)

1. Terminato lo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riporre i documenti relativi alle operazioni elettorali in una busta sigillata, una per ogni votazione, e a consegnare la stessa, unitamente a tutto il materiale elettorale dato in dotazione all'ufficio competente.
2. Le schede elettorali e i verbali, unitamente ai prospetti allegati, vanno conservati fino all'espletamento delle elezioni successive.

ART. 112 *bis*

(Procedura elettorale automatizzata)

1. Con l'atto di indizione delle elezioni può essere stabilito che le votazioni, o parte di esse, avvengano con procedura automatizzata, mediante l'uso di applicativi informatici. L'atto di indizione delle elezioni detta a tal fine apposite norme, anche in deroga agli artt. 96, 99, 101 e da 103 a 112, in modo che sia comunque assicurata la libertà e la segretezza del voto.
2. In caso di votazioni con procedura automatizzata, prima dell'inizio delle votazioni, la Commissione elettorale centrale verifica l'idoneità e il corretto funzionamento degli applicativi informatici utilizzati.
3. L'elaborazione dei dati relativi allo scrutinio dei voti avviene a cura della Commissione elettorale centrale, la quale delibera in merito ai risultati.

ART. 113

(Proclamazione degli eletti)

1. Il giorno successivo alla chiusura dello scrutinio e comunque dopo gli eventuali interventi della Commissione elettorale o della Commissione elettorale centrale se costituita, l'ufficio competente provvede a verificare gli atti trasmessi dal seggio e ad accertare i risultati dell'elezione sulla base dei verbali e, se necessario, degli altri atti della votazione.

2. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che proclama gli eletti con proprio decreto.
3. Il decreto di proclamazione degli eletti deve essere subito pubblicato mediante affissione agli albi rettorali delle diverse sedi dell'Università Cattolica ove rimane esposto per 20 giorni consecutivi.

ART. 114
(Ricorsi)

1. Contro il decreto di proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso, entro 10 giorni dalla pubblicazione, alla Commissione elettorale o alla Commissione elettorale centrale, se costituita, che decide entro i successivi 30 giorni.
2. Le decisioni suddette sono immediatamente pubblicate agli albi rettorali delle diverse sedi dell'Università Cattolica.

ART. 115
(Rinunce - sostituzioni)

1. Le disposizioni relative ai singoli procedimenti elettorali prevedono le modalità di sostituzione degli eletti in caso di rinuncia o di cessazione anticipata dal mandato per qualsiasi altra ragione.

SEZIONE SECONDA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo nel Consiglio di amministrazione (Art. 16 statuto)

ART. 116

(Convocazione del corpo elettorale)

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza della carica della componente elettiva del Consiglio di amministrazione di cui al primo comma, lettera g) dell'art. 16 dello statuto, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto a norma del precedente art. 92.
2. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni il Rettore provvede a costituire:
 - a) i seggi elettorali, ai sensi del precedente art. 96, nelle sedi previste al terzo comma dell'art. 3 dello statuto. Il Rettore nomina i componenti del seggio, scegliendo il Presidente tra i professori di prima fascia e i 2 scrutatori tra i professori di seconda fascia;
 - b) la Commissione elettorale centrale ai sensi del precedente art. 95. Il Presidente è scelto tra i professori di prima fascia, il Vice Presidente e il relativo membro supplente sono scelti tra i professori di seconda fascia e il segretario e il relativo membro supplente sono scelti tra i funzionari amministrativi.

ART. 117

(Elettorato attivo e passivo)

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione indicati al primo comma dell'articolo precedente, sono elettori i professori di prima e di seconda fascia inquadrati nei ruoli al momento della pubblicazione degli elenchi di cui al primo comma del precedente art. 93; sono eleggibili i professori di ruolo di prima fascia inquadrati nei ruoli alla stessa data nei medesimi elenchi, che non rientrino nei casi di cui al secondo comma del successivo art. 119.

2. Dei 3 membri di cui al primo comma, lettera g) dell'art. 16 dello statuto, uno viene eletto tra i professori di prima fascia appartenenti alla sede di Milano dai professori di prima e seconda fascia appartenenti alla stessa sede, uno viene eletto tra i professori di prima fascia appartenenti alla sede di Roma dai professori di prima e seconda fascia appartenenti alla stessa sede ed uno viene eletto alternativamente tra i professori di prima fascia delle sedi di Piacenza e Brescia dai professori di prima e seconda fascia appartenenti alle stesse sedi.
2. *bis* Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti prevale il professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, il più anziano di età.
3. Per la prima elezione sono eleggibili per le sedi di Piacenza e Brescia i professori di prima fascia appartenenti alla sede con maggior numero di docenti aventi diritto al voto.
4. Agli effetti del presente articolo, nel caso di corsi di laurea o di diploma universitario attivati presso la sede distaccata di una Facoltà, si considera sede di appartenenza del professore la sede alla quale è assegnato l'insegnamento di cattedra all'inizio dell'anno accademico di svolgimento dell'elezione.

ART. 118

(Validità delle votazioni)

1. La votazione per ciascun collegio è valida se vi prende parte almeno il 40% degli aventi diritto. Qualora non sia raggiunto in un collegio il quorum previsto, dovrà essere disposta la ripetizione della votazione con decreto apposito del Rettore, da emanarsi entro i successivi 30 giorni, ferme restando le votazioni svoltesi negli altri collegi. La seconda votazione è valida quale che sia il numero dei partecipanti al voto.

ART. 119

(Durata in carica)

1. Il professore di ruolo eletto resta in carica fino al completamento del proprio mandato anche se nel frattempo è trasferito in altra Facoltà o sede dell'Università Cattolica.
2. Il professore di ruolo eletto cessa dal mandato se trasferito ad altra Università, o collocato in aspettativa obbligatoria o fuori ruolo per incompatibilità o collocato a riposo.
3. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata dal mandato per qualsiasi altra ragione da parte di un componente, il Rettore provvede ad indire le elezioni per la sua sostituzione entro 30 giorni dalla stessa. Il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del precedente.

ART. 120
(Espressione del voto)

1. Ciascun elettore può esercitare il diritto di voto unicamente nella sede di appartenenza.
2. Egli può votare un solo nominativo.
3. Ciascun elettore dovrà essere riconosciuto dal Presidente o da un membro del seggio secondo le modalità stabilite dal Presidente.

ART. 121
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non specificatamente disposto negli articoli relativi alla presente elezione, si rinvia agli articoli da 91 a 115 del presente regolamento.

Elezione dei membri della Consulta di Ateneo (Art. 21 statuto)

ART. 122

(Rappresentanze da eleggere)

1. I 55 membri elettivi della Consulta di Ateneo sono così determinati:

- a. 15 professori di prima fascia e 15 professori di seconda fascia in rappresentanza delle rispettive categorie. La suddivisione dei professori di prima e di seconda fascia è determinata con il decreto rettorale di indizione delle elezioni, previa delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, garantendo l'articolazione della rappresentanza nelle diverse aree scientifico-disciplinari, secondo quanto di seguito disposto:

Aree scientifico-disciplinari	Numero rappresentanti
SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE E SCIENZE FISICHE per la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	1 di prima fascia
SCIENZE FISICHE per la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli" e per i professori di seconda fascia di tutte le altre Facoltà, SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE per la Facoltà di Medicina e chirurgia "A. Gemelli"	3 di prima fascia + 4 di seconda fascia
SCIENZE BIOLOGICHE per le Facoltà delle sedi padane, SCIENZE AGRARIE E VETERINARIE per tutte le Facoltà	1 di prima fascia + 2 di seconda fascia
SCIENZE DELL'ANTICHITA', FILOLOGICO – LETTERARIE E STORICO – ARTISTICHE per tutte le Facoltà	2 di prima fascia + 2 di seconda fascia
SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE E PSICOLOGICHE per tutte le Facoltà E SCIENZE MEDICHE per le Facoltà delle sedi padane	2 di prima fascia + 2 di seconda fascia
SCIENZE GIURIDICHE per tutte le Facoltà	2 di prima fascia + 2 di seconda fascia

SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE per tutte le Facoltà, SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE per tutte le Facoltà tranne i professori di prima fascia della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali	3 di prima fascia + 2 di seconda fascia
SCIENZE POLITICHE E SOCIALI per tutte le Facoltà	1 di prima fascia + 1 di seconda fascia

- b. 10 rappresentanti dei ricercatori universitari. La suddivisione dei ricercatori è determinata con il decreto rettorale di indizione delle elezioni, previa delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, garantendo l'articolazione della rappresentanza nelle diverse sedi, secondo quanto di seguito disposto:

<i>Sedi</i>	<i>Numero rappresentanti</i>
BRESCIA	1
PIACENZA	1
ROMA	3
MILANO	5

- c. 10 rappresentanti degli studenti, suddivisi nel seguente modo:

<i>Sedi</i>	<i>Numero rappresentanti</i>
BRESCIA	1
PIACENZA	1
ROMA	1
MILANO	7

- d. 5 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico, suddivisi nel seguente modo:

<i>Sedi</i>	<i>Numero rappresentanti</i>
BRESCIA	1
PIACENZA	1
ROMA	1
MILANO	2

2. I membri elettivi della Consulta di Ateneo rimangono in carica per la durata di 4 anni, ad esclusione dei rappresentanti degli studenti che rimangono in carica per la durata di 2 anni. I membri elettivi restano comunque in carica fino all'elezione dei nuovi componenti nella categoria di appartenenza. Tutti i membri elettivi della Consulta di Ateneo sono eleggibili per non più di 2 mandati consecutivi.

ART. 123
(Modalità di elezione)

1. I rappresentanti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari sono eletti con le modalità di cui ai seguenti artt. 124 125, 126 e 127.
2. I rappresentanti degli studenti sono eletti con le modalità di cui al seguente art. 128.
3. I rappresentanti del personale amministrativo e tecnico sono eletti con le modalità di cui ai seguenti artt. 129, 130 e 131.

CAPO I - Professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari

ART. 124 (Indizione delle elezioni)

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza della carica della relativa componente elettiva della Consulta di Ateneo, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto.
2. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni il Rettore provvede a costituire i seggi elettorali presso ciascuna sede. Egli nomina i componenti del seggio, scegliendoli tra i professori, i ricercatori universitari e i funzionari amministrativi.

ART. 125 (Elettorato attivo e passivo)

1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili, ciascuno per la propria categoria, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori universitari regolarmente inquadrati presso l'Università Cattolica alla data della pubblicazione degli elenchi di cui al primo comma del precedente art. 93.

ART. 126 (Votazione ed elezione dei rappresentanti)

1. Ogni elettore, che dovrà essere riconosciuto dal Presidente o da un membro del seggio secondo le modalità stabilite dal Presidente, può votare un solo nome, scelto nella lista della propria categoria e area disciplinare. Per i ricercatori universitari anche con riguardo alla sede.
2. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo in Università Cattolica e in subordine il più anziano di età.
3. Per quanto riguarda i professori di prima fascia, in ciascuna area scientifico-disciplinare risulta quale secondo eletto, ove previsto, il professore di prima fascia appartenente a Facoltà diversa da quella del primo eletto, che abbia ottenuto più voti. Oltre il secondo eletto risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti.

ART. 127
(Incompatibilità)

1. [*Comma abrogato*]
2. I rappresentanti dei professori e dei ricercatori universitari cessano dal mandato se non appartengono più alla rispettiva categoria, se collocati in aspettativa obbligatoria o fuori ruolo per incompatibilità o a riposo.
3. Qualora un professore di prima fascia eletto ricopra anche la carica di Preside di facoltà è tenuto entro i 15 giorni successivi alla dichiarazione dei risultati delle votazioni a optare per una delle 2 cariche.

CAPO II – Studenti

ART. 128

(Elezione dei rappresentanti)

1. I rappresentanti degli studenti di ciascuna sede sono eletti dai rappresentanti degli studenti facenti parte dei Consigli di facoltà della stessa sede tra tutti gli studenti dell'Università Cattolica che risultino regolarmente iscritti nella medesima sede alla data di indizione delle elezioni non oltre il secondo anno fuori corso dopo la durata legale del corso di studi.
2. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di facoltà partecipano all'elezione per i rappresentanti della sede nella quale essi sono iscritti. Per la sede di Milano, ogni rappresentante ha diritto di esprimere, a scrutinio segreto, fino a un massimo di 2 preferenze.
2. *bis* Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti il candidato iscritto in corso prevale su quello fuori corso e, in subordine, prevale il candidato più anziano di età.
3. Le elezioni sono convocate con decreto del Rettore, entro 45 giorni dal rinnovo delle rappresentanze nei Consigli di facoltà.
4. I rappresentanti degli studenti cessano in ogni caso dal mandato con la cessazione dalla posizione di studente dell'Università Cattolica. Il rappresentante degli studenti che consegue il diploma di laurea triennale non decade dal mandato qualora si iscriva, nella stessa sede ed entro 180 giorni dalla data del conseguimento del diploma medesimo, a un corso di laurea specialistica o magistrale. Dal momento del conseguimento del titolo di studio triennale e sino al momento dell'iscrizione al corso di laurea specialistica o magistrale, il mandato deve intendersi sospeso.

CAPO III - Personale amministrativo e tecnico

ART. 129 (Indizione delle elezioni)

1. Almeno 60 giorni prima della scadenza della carica della relativa componente elettiva della Consulta di Ateneo, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto.
2. Con il decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni il Rettore provvede a costituire i seggi elettorali presso ciascuna sede. Egli nomina i componenti del seggio, scegliendo il Presidente tra i funzionari amministrativi e gli scrutatori tra tutto il personale amministrativo e tecnico.

ART. 130 (Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori tutti coloro che, alla data di indizione, risultano dipendenti dell'Università Cattolica.
2. Possono essere candidati tutti i dipendenti in servizio attivo alla data di indizione delle elezioni, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato la cui candidatura, corredata da almeno 20 firme degli aventi diritto al voto, autenticate da un funzionario a ciò delegato, venga depositata presso le rispettive Direzioni di sede, entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, dal primo firmatario della candidatura.
3. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
4. Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno 10 giorni prima della data delle votazioni.

ART. 131 (Votazione ed elezione dei rappresentanti)

1. Ogni elettore, che dovrà essere riconosciuto dal Presidente o da un membro del seggio secondo le modalità stabilite dal Presidente, esercita il diritto di voto unicamente nella sede di appartenenza.
2. Egli può votare un solo nominativo.
3. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio in Università Cattolica e in subordine il più anziano di età.

CAPO IV - Disposizioni comuni

ART. 132

(Commissione elettorale centrale)

1. La Commissione elettorale centrale è nominata dal Rettore con il decreto di indizione delle elezioni o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse ed è composta da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori;
 - b) 2 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente e 1 di segretario, scelti tra i professori, i ricercatori universitari, il personale amministrativo e tecnico;
 - c) 2 membri supplenti, rispettivamente per le funzioni di Vice-Presidente e di segretario, scelti tra i professori, i ricercatori universitari, il personale amministrativo e tecnico.

ART. 133

(Cessazione del mandato e sostituzione)

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Rettore provvede a nominare in sostituzione il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza.
2. Il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.
3. Non si dà luogo a ulteriori elezioni qualora il numero degli aventi diritto al subentro si sia esaurito.

ART. 134

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli delle presenti disposizioni particolari, si applicano gli articoli da 91 a 115 del presente regolamento.

**Elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Università
Cattolica e nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del
diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica**

(Artt. 12, 26, 27 e 28 statuto)

ART. 135

(Determinazione del numero dei rappresentanti)

1. Il numero dei rappresentanti degli studenti e degli specializzandi negli organi dell'Università Cattolica è determinato, con l'atto di indizione delle elezioni, in base al numero degli iscritti, in corso e fuori corso, calcolato al trentesimo giorno precedente a quello dell'atto di indizione.
2. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di facoltà sono:
 - a) 5 nelle Facoltà che abbiano fino a 2000 iscritti;
 - b) 7 nelle Facoltà che abbiano più di 2000 e fino a 5000 iscritti;
 - c) 9 nelle Facoltà con più di 5000 iscritti.
3. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di laurea, ivi compresi i corsi di laurea interfacoltà, sono:
 - a) 3 per i corsi di laurea che abbiano fino a 2000 iscritti;
 - b) 5 per i corsi di laurea con più di 2000 iscritti.
4. I rappresentanti degli specializzandi nei Consigli delle scuole di specializzazione sono determinati proporzionalmente, in ragione di un rappresentante per ogni 30 iscritti alla scuola, e comunque in numero non superiore a 3; in caso gli iscritti siano in numero inferiore a 30, nel Consiglio della scuola è presente un solo rappresentante.
5. I rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario sono 2.
6. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica sono 3.
7. Nel caso di Facoltà comprendenti più corsi di laurea, ovvero di Facoltà o corsi di laurea o scuole di specializzazione comprendenti più sezioni in differenti sedi, con l'atto di indizione delle elezioni, al fine di assicurare comunque una rappresentanza dei diversi corsi di laurea e delle diverse sezioni, si potrà alternativamente prevedere:
 - a) il successivo riparto dei rappresentanti tra i diversi corsi di laurea o le diverse sezioni, da effettuarsi mediante proporzione matematica sul numero dei votanti di ciascun corso di laurea o in ciascuna sezione, applicandosi per analogia le norme di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche;

- b) che almeno uno dei rappresentanti eletti debba essere iscritto al corso di laurea che abbia, comparativamente, un numero specialmente esiguo di iscritti.

ART. 136

(Quorum elettorale)

1. In caso non prendano parte al voto almeno il 15% degli aventi diritto al voto, le rappresentanze nei Consigli di facoltà, nei Consigli di corso di laurea nonché nei Consigli delle scuole di specializzazione e nel Comitato per lo sport universitario sono proporzionalmente ridotte rispetto alla quota del 15%, ferma restando la presenza:
 - di un rappresentante quando ne siano previsti 5, di 2 rappresentanti quando ne siano previsti 7 e di 3 rappresentanti quando ne siano previsti 9, nei Consigli di facoltà;
 - di un rappresentante quando ne siano previsti 3 e di 2 rappresentanti quando ne siano previsti 5, nei Consigli di corso di laurea;
 - di un rappresentante nei Consigli delle scuole di specializzazione;
 - di un rappresentante nel Comitato per lo sport universitario.
2. Il criterio di arrotondamento per la determinazione delle rappresentanze negli organi di cui al comma precedente è quello dell'approssimazione all'unità inferiore.
3. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica sono 3, indipendentemente dal numero di elettori votanti.
4. A ciascuna lista non può essere assegnato un numero di rappresentanti maggiore di quello dei candidati e l'eventuale eccesso non viene riassegnato ad alcun'altra lista.

ART. 137

(Elezioni dei rappresentanti)

1. L'elezione dei rappresentanti avviene con voto espresso per liste concorrenti su base proporzionale. Ciascun elettore può esprimere, oltre al voto di lista, un'unica preferenza per uno dei candidati compresi nella lista votata.
2. Risultano eletti quei candidati che ne hanno titolo in base ai voti ricevuti proporzionalmente dalla lista di appartenenza ed alle preferenze. Qualora 2 o più liste ottengano esattamente lo stesso numero di voti di lista, l'assegnazione dei seggi alle liste medesime avviene per sorteggio. In caso di parità di voti di preferenza, il candidato iscritto in corso prevale su quello fuori corso e, in subordine, prevale il candidato più anziano di età.

3. Qualora l'atto di indizione delle elezioni preveda il riparto dei rappresentanti tra i diversi corsi di laurea o le diverse sezioni, ai fini dell'articolo 135, ultimo comma, il riparto dei rappresentanti da eleggere è effettuato mediante proporzione matematica sul numero dei votanti in ciascun corso di laurea o in ciascuna sezione.
4. Qualora una Facoltà abbia attivato corsi di laurea o corsi e scuole che comprendono più sezioni su sedi diverse, nel caso in cui in una sede non venga presentata alcuna lista, gli studenti iscritti nella stessa possono votare per le liste della sede con maggior numero di iscritti in corso e fuori corso, calcolato all'ultimo giorno del mese precedente a quello dell'atto di indizione.
5. Qualora l'atto di indizione delle elezioni preveda che almeno uno dei rappresentanti eletti debba essere iscritto al corso di laurea o alla sezione che abbia, comparativamente, un numero specialmente esiguo di iscritti, ai fini dell'art. 135, ultimo comma, si procede preliminarmente all'individuazione di una graduatoria di tutti i candidati, che risulterebbero eletti e non eletti in applicazione dei criteri ordinari. Nel caso che in applicazione di detti criteri nessuno degli eletti risulti appartenente al corso di laurea o alla sezione con un numero specialmente esiguo di iscritti, l'ultimo degli eletti sarà sostituito, ove possibile nell'ambito della medesima lista, dal primo dei non eletti, sempre secondo i criteri ordinari, il quale appartenga al corso di laurea o alla sezione altrimenti non rappresentata.
6. Nell'ipotesi in cui la gestione per il diritto allo studio universitario fosse assicurata non più unitariamente, ma per sedi regionali, ferma restando la disciplina di ordine generale, sarà definito con l'atto di indizione delle elezioni il numero massimo di candidati per ciascuna lista delle singole sedi regionali. Ogni studente e specializzando voterà esclusivamente per l'organo di amministrazione della sede di appartenenza.

ART. 138

(Durata in carica, rinuncia e decadenza)

1. I rappresentanti degli studenti o degli specializzandi durano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla proclamazione e pubblicazione dei risultati delle elezioni successive. I rappresentanti sono rieleggibili nello stesso organo per non più di 2 mandati consecutivi, fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 141.
2. Decadono anticipatamente dal mandato i rappresentanti che vi rinuncino con lettera al Rettore o perdano i requisiti richiesti per l'elettorato passivo. I rappresentanti nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica decadono inoltre dalla carica in caso di assenza ingiustificata a due sedute consecutive, come previsto dallo statuto dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica. La decadenza decorre dalla data della rinuncia

ovvero dalla data di cessazione dei requisiti richiesti. Al rappresentante decaduto subentra per la durata residua del mandato, ove possibile, il primo dei non eletti della medesima lista. A tal fine si procede nelle forme previste per l'insediamento dei rappresentanti.

3. Lo studente eletto nel Consiglio di facoltà che consegue il diploma di laurea non decade dal mandato qualora si iscriva, entro 180 giorni dalla data del conseguimento del diploma medesimo, a un corso di laurea specialistica o magistrale della stessa Facoltà. Lo studente eletto nel Comitato per lo sport e nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica che consegue il diploma di laurea non decade dal mandato qualora si iscriva, entro 180 giorni dalla data del conseguimento del diploma medesimo, a un corso di laurea specialistica o magistrale, ancorché presso sede o di Facoltà diversa. Dal momento del conseguimento del titolo di studio e sino al momento dell'iscrizione al corso di laurea specialistica o magistrale, il mandato deve intendersi sospeso.

ART. 139

(Requisiti generali per l'elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti e gli specializzandi dell'Università Cattolica, a condizione che abbiano perfezionato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle votazioni.

ART. 140

(Requisiti speciali per l'elettorato attivo)

1. Ciascuno studente vota per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di facoltà e del corso di laurea a cui è iscritto. Ciascuno specializzando vota per l'elezione del Consiglio della scuola di specializzazione a cui è iscritto.
2. Per i corsi di studi interfacoltà di cui al Titolo I "Norme generali" del regolamento didattico di Ateneo, articolo 3 *bis* (Corsi di studi interfacoltà), gli studenti votano per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio della facoltà individuata dal Senato accademico, sentiti i Presidi delle Facoltà interessate all'atto dell'istituzione dei corsi medesimi.
3. Per i corsi di studi interuniversitari gli studenti votano per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio della facoltà dell'Ateneo individuato dalle convenzioni stipulate tra le Università interessate.
4. Gli studenti e gli specializzandi iscritti all'Università Cattolica votano per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica.

ART. 141

(Requisiti generali per l'elettorato passivo)

1. Gli studenti e gli specializzandi dell'Università Cattolica sono eleggibili, purché iscritti in corso o fuori corso per non più di 2 anni entro il termine per la presentazione delle candidature stabilito con l'atto di indizione delle elezioni.

ART. 142

(Requisiti speciali per l'elettorato passivo)

1. Nei Consigli di facoltà, nei Consigli di corso di laurea e nei Consigli delle scuole di specializzazione sono eleggibili gli studenti o gli specializzandi che abbiano perfezionato rispettivamente l'iscrizione a ciascuna Facoltà, a ciascun corso o a ciascuna scuola entro la data indicata al precedente art. 141.
2. Nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica sono eleggibili gli studenti e gli specializzandi dell'Università Cattolica che abbiano perfezionato rispettivamente l'iscrizione entro la data indicata al precedente art. 141.

ART. 143

(Verifica dell'elettorato passivo)

1. Il possesso dei requisiti generali e speciali per l'elettorato passivo è verificato dal competente Direttore di sede dell'Università Cattolica, o da un suo incaricato, in conformità alle presenti disposizioni e in particolare a quanto previsto al successivo art. 147.

ART. 144

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni sono indette dal Rettore dell'Università Cattolica con decreto pubblicato agli albi universitari e sul sito web dell'Università Cattolica. Il decreto stabilisce il giorno (o i giorni) delle elezioni, gli orari di apertura e chiusura dei seggi e di inizio dello scrutinio, i termini per le candidature e detta altresì ogni disposizione che possa rendersi opportuna per l'integrazione del presente regolamento, in osservanza dello stesso.
2. La pubblicazione del decreto ha luogo almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. L'Università Cattolica cura presso le proprie sedi un'informazione adeguata degli studenti in ordine alle elezioni indette.

ART. 145

(Commissione elettorale centrale)

1. Con il decreto di indizione delle elezioni o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse viene costituita la Commissione elettorale centrale, che è composta da:
 - a) 1 docente, delegato dal Rettore, con funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore Generale o un suo delegato, con funzioni di Vice Presidente vicario;
 - c) 4 membri, scelti dal Rettore fra il personale amministrativo e tecnico dell'Università Cattolica, di cui uno con funzioni di segretario.
2. Il Rettore nomina altresì, con il medesimo atto di costituzione della Commissione elettorale centrale:
 - un Presidente supplente, scelto dal Rettore tra i docenti, in sostituzione del componente di cui alla lettera a) del precedente comma;
 - un Vice Presidente supplente, scelto dal Direttore Generale, in sostituzione del componente di cui alla lettera b) del precedente comma;
 - due membri supplenti, scelti dal Rettore fra il personale amministrativo e tecnico dell'Università Cattolica, di cui uno con funzioni di segretario, in sostituzione dei componenti di cui alla lettera c) del precedente comma.
3. Il membro supplente entra a far parte della Commissione elettorale centrale quando siano accettate le dimissioni o accertato l'impedimento permanente del membro effettivo da parte del Rettore.
4. Le riunioni della Commissione elettorale centrale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del collegio, la quale comprenda il Presidente o il Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La Commissione elettorale centrale, oltre ad esercitare i compiti ad essa assegnati da specifiche previsioni delle presenti disposizioni particolari:
 - a) sovrintende alle operazioni relative alla presentazione delle liste, garantendone il libero svolgimento e decidendo sugli eventuali reclami proposti nel corso delle operazioni stesse da elettori, candidati e sottoscrittori;
 - b) coordina e garantisce il libero svolgimento delle operazioni di voto, decidendo sugli eventuali reclami proposti nel corso delle operazioni elettorali da elettori, componenti dei seggi o da rappresentanti di lista.
6. In caso si svolgano elezioni circoscritte ad uno o più Consigli di scuole di specializzazione, i compiti demandati alla Commissione elettorale centrale possono essere affidati al Direttore Generale o suo delegato.

ART. 146

(Formazione e deposito delle liste)

1. Le candidature sono depositate raggruppate in liste, formate distintamente per ciascun organo in cui eleggere rappresentanti. Le liste possono contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei rappresentanti da eleggere nell'organo a cui la lista si riferisce. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista per l'elezione del medesimo organo.
2. Ciascuna lista deve essere contrassegnata esclusivamente da una denominazione che non sia confondibile con altre presentate in precedenza per l'elezione dei rappresentanti nel medesimo organo e non ripeta denominazioni utilizzate da gruppi parlamentari o consiliari, ovvero da partiti, forze e movimenti politici rappresentati nel parlamento, ovvero negli organi elettivi della provincia, dei comuni della provincia e della regione in cui si svolgono le elezioni.
3. Le liste sono depositate da almeno un sottoscrittore presso gli uffici delle Direzioni di sede, nella sede o nelle sedi in cui siano iscritti elettori, a partire dalla data indicata nell'atto di indizione delle elezioni. Il primo sottoscrittore di ciascuna lista ne è il promotore.
4. Qualora l'atto di indizione delle elezioni preveda il successivo riparto dei rappresentanti tra diversi corsi di laurea o diverse sezioni appartenenti a sedi diverse, da effettuarsi mediante proporzione matematica sul numero dei votanti, ai fini dell'art. 135, ultimo comma, sono depositate solo liste di sede. Dette liste debbono comprendere unicamente candidati iscritti nella sede ed essere depositate presso l'ufficio della Direzione di sede a cui la lista medesima si riferisca.
5. Qualora gli elettori siano iscritti in più sedi, la lista può essere depositata, presso uno o più uffici delle rispettive Direzioni di sede. L'ordine dei candidati nella lista, risultante inequivocabilmente al momento del deposito, deve essere identico per tutte le sedi in cui siano depositate. La lista deve recare indicazione delle sedi presso le quali è depositata.
6. Le liste che non soddisfino i requisiti di cui al presente articolo sono irricevibili dagli uffici delle Direzioni di sede.

ART. 147

(Accettazione delle candidature)

1. L'accettazione delle candidature è fatta per iscritto nella sede o nelle sedi in cui la lista è depositata, su appositi moduli predisposti dall'amministrazione universitaria, in presenza del Direttore di sede o di un suo incaricato che si accerta dell'identità dell'accettante, dietro esibizione del libretto di iscrizione-badge universitario o di altro valido documento di identità, e verifica il

possesto dei requisiti di elettorato passivo. L'accettazione della candidatura è irrevocabile ed è incompatibile con la sottoscrizione di qualunque altra lista pena l'annullamento della candidatura.

2. Nessun candidato può assolvere la funzione di scrutatore o di rappresentante di lista.

ART. 148

(Sottoscrizione delle liste)

1. La sottoscrizione delle liste ai fini della presentazione, da parte degli elettori della sede o delle sedi in cui la lista è depositata, è fatta presso l'ufficio o gli uffici della Direzione di sede, su appositi moduli predisposti dall'amministrazione universitaria, in presenza del Direttore di sede o di un suo incaricato che si accerta dell'identità del sottoscrittore, dietro esibizione del libretto di iscrizione-badge universitario o di altro valido documento di identità. Le liste di sede debbono essere sottoscritte esclusivamente da elettori della sede a cui la lista si riferisce. Con l'atto di indizione delle elezioni può essere stabilito che la sottoscrizione delle liste avvenga con procedura automatizzata, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche; l'atto di indizione delle elezioni detta, a tal fine, apposite norme. Le operazioni di raccolta delle sottoscrizioni di una lista possono aver luogo solo successivamente all'accettazione di tutte le candidature previste dalla lista medesima. Entro il termine per la presentazione delle liste deve essere altresì accertato il possesso dei requisiti di elettorato attivo.
2. La sottoscrizione non può essere ritirata. Nel caso l'elettore sottoscriva una pluralità di liste depositate per l'elezione dei rappresentanti in un medesimo organo, resta valida esclusivamente la sottoscrizione apposta per prima.
3. Le liste per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di facoltà e nei Consigli di corso di laurea devono essere sottoscritte:
 - a) da almeno 20 elettori per le Facoltà, le sezioni o i corsi che abbiano fino a 2000 iscritti;
 - b) da almeno 30 elettori per le Facoltà, le sezioni o i corsi che abbiano più di 2000 e fino a 4000 iscritti;
 - c) da almeno 40 elettori per le Facoltà, le sezioni o i corsi che abbiano più di 4000 iscritti.
4. Le liste per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli delle scuole di specializzazione devono essere sottoscritte da un numero di elettori compreso tra 2 e 20 indicato, per ciascuna scuola in proporzione agli iscritti, con l'atto di indizione delle elezioni.
5. Le liste per l'elezione dei rappresentanti nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo

studio universitario dell'Università Cattolica devono essere sottoscritte da almeno 100 elettori.

ART. 149

(Presentazione delle liste)

1. La presentazione delle liste si intende perfezionata con l'accettazione delle candidature e con la sottoscrizione del numero di elettori prescritto, a seconda dell'organo in cui eleggere i rappresentanti.
2. Prima del perfezionamento del procedimento di presentazione della lista, il promotore può chiederne il ritiro presentando richiesta agli uffici individuati dalle Direzioni di sede. Del ritiro della lista sarà data comunicazione senza indugio, a cura degli uffici individuati dalle Direzioni di sede, agli eventuali candidati che hanno già accettato la candidatura, agli scrutatori e ai rappresentanti di lista che hanno già confermato la propria disponibilità e ai sottoscrittori la lista stessa.
3. Le liste di cui non sia perfezionata la presentazione entro i termini fissati dall'atto di indizione delle elezioni sono escluse dalle elezioni medesime con deliberazione della Commissione elettorale centrale, comunicata al Rettore.
4. Il Direttore della sede o suo incaricato, all'atto del perfezionamento della presentazione di una lista, provvede ad attribuire alla stessa un numero progressivo, preceduto dall'indicazione della sede medesima.

ART. 150
(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale ha luogo in spazi a ciò destinati dall'amministrazione universitaria.
2. La propaganda elettorale è vietata nel giorno precedente a quello fissato per le votazioni e durante le votazioni stesse.
3. Nelle affissioni ed in ogni altro materiale di propaganda è vietato l'utilizzo di denominazioni o simboli di gruppi parlamentari o consiliari, ovvero di partiti, forze e movimenti politici rappresentati nel parlamento, ovvero negli organi elettivi di comuni, province e regioni.
4. La Direzione di ciascuna sede vigila sul rispetto delle norme relative allo svolgimento della campagna elettorale in modo da garantire parità di trattamento fra tutte le liste presentate. Nel caso di violazione delle medesime norme da parte degli studenti il Direttore di ciascuna sede o suo delegato provvede a segnalare l'accaduto al Rettore per l'esercizio delle competenze disciplinari nei riguardi degli studenti di cui al Titolo I "Norme generali" del regolamento didattico di Ateneo.

ART. 151
(Formazione dei seggi)

1. Con decreto rettorale vengono determinati il numero e la collocazione dei seggi elettorali.
2. Ciascun seggio è composto da 5 membri nominati dal Rettore:
 - un membro scelto fra il personale amministrativo e tecnico dell'Università Cattolica, che assume le funzioni di Presidente;
 - 2 membri scelti fra il personale amministrativo e tecnico dell'Università Cattolica, di cui uno con funzioni di Vice Presidente e l'altro con funzioni di segretario;
 - 2 scrutatori effettivi e 2 supplenti scelti ai sensi dell'art. 151 *bis*.
3. Con l'atto di indizione delle elezioni può essere stabilita una diversa composizione del seggio elettorale, tenuto conto del numero di elettori allo stesso assegnati. Con il medesimo atto possono essere altresì indicati i nominativi per l'eventuale sostituzione del Vice Presidente e del segretario. Il membro supplente entra a far parte del seggio elettorale quando siano accettate le dimissioni o accertato l'impedimento del membro effettivo da parte del Rettore.

ART. 151 *bis*
(Scrutatori)

1. Con l'atto del deposito delle liste per i Consigli di Facoltà, il promotore può indicare per ogni lista una terna di nomi per il sorteggio degli scrutatori effettivi e supplenti. I nomi indicati nella terna possono comprendere, salvo che per le liste riferite a organi presenti in una sola sede, studenti o specializzandi appartenenti alle diverse sedi in cui la lista può essere votata. In caso gli elettori che possono votare la lista siano più di 5000, possono essere indicati 6 nomi per il sorteggio degli scrutatori.
2. Le persone indicate quali scrutatori debbono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e non possono essere proposte come candidati o come rappresentanti di lista.
3. Le persone indicate quali scrutatori debbono confermare, entro i termini fissati dall'atto di indizione delle elezioni, la propria disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore nel seggio o nei seggi della Facoltà di appartenenza. Gli stessi possono, eventualmente, confermare la propria disponibilità anche a essere utilizzati nei seggi di Facoltà diverse da quella di appartenenza. La disponibilità è data in presenza del Direttore di sede o di un suo incaricato che si accerta dell'identità, dietro esibizione del libretto di iscrizione-badge universitario o di altro valido documento di identità.
4. Gli scrutatori effettivi e supplenti sono preliminarmente sorteggiati dalla Commissione elettorale centrale fra quelli indicati dai promotori di lista per la composizione del seggio o dei seggi della sede e della Facoltà di appartenenza. In caso di necessità, coloro che sono stati indicati dai promotori di lista ed abbiano dichiarato la propria disponibilità, possono essere utilizzati presso qualsiasi seggio, indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza. Gli scrutatori sorteggiati come effettivi e come supplenti in un medesimo seggio debbono essere scelti tra i soggetti indicati dai promotori di liste diverse. Qualora ciò non sia possibile, per l'esiguità delle liste presentate o per l'esiguità dei nominativi degli scrutatori indicati dai promotori di lista, gli scrutatori sorteggiati come effettivi e come supplenti in un medesimo seggio possono essere scelti fra quelli indicati dal promotore di una medesima lista.
5. La nomina a scrutatore viene comunicata all'interessato, il quale può rifiutarla entro 7 giorni dal ricevimento. In difetto, la nomina si considera accettata.
6. La partecipazione alle operazioni di voto e di scrutinio è obbligatoria da parte degli scrutatori che non abbiano tempestivamente rifiutato la nomina. L'assenza ingiustificata costituisce violazione disciplinare sanzionata con l'ammonizione scritta.

7. In caso di ulteriore necessità gli scrutatori effettivi e supplenti sono scelti fra appartenenti al personale amministrativo e tecnico dell'Università Cattolica.

ART. 151 *ter*

(Rappresentanti di lista)

1. Con l'atto del deposito delle liste per i diversi organi i promotori hanno il diritto di indicare il nome di uno o più rappresentanti della lista, in misura corrispondente al numero di seggi nei quali si può esprimere il diritto di voto per la lista medesima.
2. I rappresentanti di lista debbono essere in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo e confermare, entro i termini fissati dall'atto di indizione delle elezioni, la propria disponibilità a svolgere tale funzione in presenza del Direttore di sede o di un suo incaricato che si accerta dell'identità, dietro esibizione del libretto di iscrizione-badge universitario o di altro valido documento di identità. La disponibilità a svolgere la funzione di rappresentante di lista può essere espressa in relazione a una sola lista.
3. Le persone indicate quali rappresentanti di lista non possono essere proposte come candidati o come scrutatori.
4. I rappresentanti di lista possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio nell'ambito del seggio o dei seggi per i quali sono indicati e possono formulare dichiarazioni che, a loro richiesta, possono essere riportate nel verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

ART. 152

(Funzionamento dei seggi)

1. Il seggio opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti tra cui deve esserci il Presidente o il Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente del seggio, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
2. L'amministrazione universitaria predispone per il voto apposita scheda, di diverso colore, per ciascuno degli organi in cui gli elettori abbiano da eleggere rappresentanti. Presso ciascun seggio è collocata un'urna, idonea a garantire la libertà e segretezza del voto, per ciascuno degli organi in cui gli elettori abbiano da eleggere rappresentanti. Ciascuna urna deve riportare l'indicazione dell'organo a cui si riferisce.
3. I seggi rimangono aperti secondo l'orario indicato nel decreto di indizione delle elezioni. Gli elettori che si trovino all'interno del seggio al momento della chiusura dello stesso hanno diritto a rimanervi sino alla conclusione delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti di lista possono fregiarsi della denominazione della propria lista anche all'interno del seggio elettorale, possono assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e presentare reclami ed esposti al Presidente del seggio.

ART. 153

(Operazioni di voto)

1. Per essere ammesso alla votazione, l'elettore deve esibire il libretto di iscrizione-badge universitario o altro valido documento di identità.
2. Il segretario spunta il nome sulla lista alfabetica degli ammessi al voto e consegna all'interessato la scheda o le schede.
3. Il voto è espresso in modo segreto. Dopo aver espresso il voto, l'elettore depone la scheda o le schede nell'urna o nelle urne a ciò predisposte e firma inoltre la lista alfabetica a fianco del proprio nome.
4. Chiuse le votazioni, il Presidente di ciascun seggio provvede a sigillare l'urna, la quale verrà riaperta allorché si procederà allo scrutinio dei voti, secondo quanto stabilito con l'atto di indizione delle elezioni.

ART. 154

(Scrutinio dei voti)

1. Lo scrutinio dei voti è pubblico ed ha luogo, in caso di contemporaneità dell'elezione dei rappresentanti in più organi, nel seguente ordine: Consiglio di facoltà, Consiglio di corso di laurea, Consiglio della scuola di specializzazione, Comitato per lo sport universitario, Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegna personalmente o a mezzo di un membro del seggio da lui delegato i risultati e le schede elettorali alla Commissione elettorale centrale con le eventuali osservazioni o contestazioni, messe a verbale, dei componenti del seggio stesso o dei rappresentanti di lista. La Commissione elettorale centrale delibera in merito a quanto sopra.

ART. 155

(Procedura elettorale automatizzata)

1. Con l'atto di indizione delle elezioni può essere stabilito che le votazioni, o parti di esse, avvengano con procedura automatizzata, mediante l'uso di applicativi informatici. L'atto di indizione delle elezioni detta a tal fine apposite norme, anche in deroga agli artt. 146, 147, 148, 149, 151, 151 *bis*, 151 *ter*, 152, 153 e 154, in modo che sia comunque assicurata la libertà e la segretezza del voto, nonché la pubblicità dello scrutinio dei voti.
2. In caso di votazioni con procedura automatizzata, prima dell'inizio delle votazioni, la Commissione elettorale centrale verifica l'idoneità e il corretto funzionamento degli applicativi informatici utilizzati; a tale verifica possono assistere il promotore o il rappresentante di ciascuna lista, all'uopo convocati con almeno 3 giorni di anticipo.
3. L'elaborazione dei dati relativi allo scrutinio dei voti avviene a cura della Commissione elettorale centrale, la quale delibera in merito ai risultati.

ART. 156

(Proclamazione degli eletti)

1. La Commissione elettorale centrale, completati gli adempimenti relativi allo scrutinio, trasmette i risultati al Rettore, il quale con proprio decreto procede alla proclamazione degli eletti e provvede alla pubblicazione dei risultati negli albi delle singole sedi interessate. Gli eletti assumono le proprie funzioni con la proclamazione e la pubblicazione dei risultati.

ART. 157

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli delle presenti disposizioni particolari, si applicano gli articoli da 91 a 115 del presente regolamento.

**Elezioni dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori
a contratto nei Consigli di facoltà e nei Consigli di corso di laurea
(Art. 26 e Art. 27 statuto)**

ART. 158

(Rappresentanze da eleggere)

1. Le rappresentanze da eleggere sono:
 - a) nei Consigli di facoltà: 3 rappresentanti dei ricercatori universitari quando questi siano in numero inferiore a 200; il loro numero viene incrementato di un rappresentante per ogni 50 ricercatori che eccedono tale cifra; un rappresentante dei professori a contratto di corsi di laurea della Facoltà, ai sensi del secondo comma dell'art. 44 dello statuto, che non siano inquadrati nei ruoli universitari;
 - b) nei Consigli di corso di laurea: 3 rappresentanti dei ricercatori universitari, affidatari di insegnamenti afferenti ai corsi interessati, quando questi siano in numero inferiore a 200; il loro numero viene incrementato di un rappresentante per ogni 50 ricercatori che eccedono tale cifra; un rappresentante dei professori a contratto, ai sensi del secondo comma dell'art. 44 dello statuto, che non siano inquadrati nei ruoli universitari.

ART. 159

(Convocazione del corpo elettorale)

1. Almeno 20 giorni prima della scadenza della carica della relativa componente elettiva, il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito decreto.
2. Con proprio decreto che dispone la convocazione del corpo elettorale o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni il Rettore provvede a costituire:
 - a) i necessari seggi elettorali. Il Rettore nomina i relativi componenti scegliendo il Presidente tra i funzionari e gli scrutatori tra il personale amministrativo e tecnico dell'Università Cattolica;
 - b) le necessarie Commissioni elettorali, con le modalità di cui al precedente punto a).

ART. 160

(Elettorato attivo e passivo)

1. Ai fini delle elezioni delle rappresentanze dei ricercatori universitari, sono elettori ed eleggibili:
 - a) nei Consigli di facoltà, i ricercatori universitari che risultino regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica al momento della pubblicazione degli elenchi e che non rientrino nei casi di cui alla lettera a), secondo comma, del successivo art. 164;
 - b) nei Consigli di corso di laurea, i ricercatori universitari, regolarmente inquadrati nei ruoli dell'Università Cattolica, che risultino affidatari di insegnamenti nei corsi al momento della pubblicazione degli elenchi e che non rientrino nei casi di cui alla lettera b), secondo comma, del successivo art. 164.
2. Ai fini delle elezioni dei rappresentanti dei professori a contratto, sono elettori tutti coloro che risultino titolari di contratto al momento della pubblicazione degli elenchi, sono eleggibili tutti coloro che risultino titolari di contratto e che non siano inquadrati nei ruoli universitari.
3. I termini previsti per la pubblicazione degli elenchi degli elettori e degli eleggibili sono quelli previsti dal primo comma dell'art. 93.

ART. 161

(Validità delle votazioni)

Articolo abrogato

ART. 162

(Espressione del voto)

1. Ogni elettore può esercitare il diritto di voto indifferentemente presso uno dei seggi costituiti nelle diverse sedi dell'Università Cattolica.
2. Ciascun elettore deve essere riconosciuto dal Presidente o da un membro del seggio secondo le modalità stabilite dal Presidente.
3. Il voto deve essere espresso personalmente.
4. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori universitari e dei professori a contratto, ogni elettore ha diritto a votare un solo nominativo per ciascuna struttura didattica cui afferisce.

ART. 163
(Elezione dei rappresentanti)

1. Risultano eletti quei candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti prevale:
 - a) quanto alle rappresentanze dei ricercatori universitari:
 - nei Consigli di facoltà, il candidato con maggiore anzianità di ruolo in Università Cattolica e in subordine il più anziano di età;
 - nei Consigli di corso di laurea, il candidato con maggiore anzianità di affidamento di insegnamenti in Università Cattolica e, in subordine, il più anziano di età;
 - b) quanto alla rappresentanza dei professori a contratto, il candidato con maggiore anzianità, anche non continuativa, di titolarità di contratto in Università Cattolica e in subordine il più anziano di età.

ART. 164
(Durata in carica)

1. I rappresentanti durano in carica per un biennio accademico.
2. I rappresentanti dei ricercatori universitari:
 - a) nei Consigli di facoltà, cessano dal mandato se vincitori di concorso, se trasferiti ad altra Facoltà o ad altra Università o se collocati in aspettativa obbligatoria o fuori ruolo per incompatibilità o a riposo;
 - b) nei Consigli di corso di laurea, cessano dal mandato se viene meno l'affidamento dell'insegnamento afferente al corso, se vincitori di concorso, se trasferiti ad altra Università o se collocati in aspettativa obbligatoria o fuori ruolo per incompatibilità o a riposo.
3. I rappresentanti dei professori a contratto cessano dal mandato al momento della cessazione del contratto.
4. In caso di rinuncia o di cessazione anticipata dal mandato per qualsiasi ragione, il Rettore provvede alla sostituzione entro 30 giorni dalla stessa nominando il primo dei non eletti. Il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato. Non si dà luogo a ulteriori elezioni qualora il numero degli aventi diritto al subentro si sia esaurito.

ART. 165
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non specificatamente disposto negli articoli relativi alla presente elezione, si rinvia agli articoli da 91 a 115 del presente regolamento.

**Elezione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di
Ateneo dell'Università Cattolica
(Art. 36 statuto)**

ART. 165 bis
(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di Ateneo sono indette con decreto del Rettore entro 45 giorni dal rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di facoltà.

ART. 165 ter
(Elettorato attivo e passivo)

1. Il rappresentante degli studenti è eletto dai rappresentanti degli studenti facenti parte dei Consigli di facoltà tra tutti gli studenti dell'Università Cattolica che risultino regolarmente iscritti alla data di indizione delle elezioni non oltre il secondo anno fuori corso dopo la durata normale del corso di studi.

ART. 165 quater
(Votazione ed elezione del rappresentante)

1. Ciascun elettore ha diritto ad esprimere, a scrutinio segreto, una sola preferenza.
2. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti il candidato iscritto in corso prevale su quello fuori corso e, in subordine, prevale il candidato più anziano di età.

ART. 165 quinquies
(Commissione elettorale centrale)

1. La Commissione elettorale centrale è nominata dal Rettore con il decreto di indizione delle elezioni o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse ed è composta da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori;
 - b) 2 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente e 1 di segretario, scelti tra i professori, i ricercatori universitari, il personale amministrativo e tecnico;
 - c) 2 membri supplenti, rispettivamente per le funzioni di Vice-Presidente e di segretario, scelti tra i professori, i ricercatori universitari, il personale amministrativo e tecnico.

ART. 165 sexies
(Durata in carica, rinuncia e decadenza)

1. Il rappresentante degli studenti dura in carica un biennio, e comunque fino alla proclamazione e pubblicazione dei risultati delle elezioni successive.
2. Decade anticipatamente dal mandato il rappresentante che vi rinunci con lettera al Rettore o che cessi dalla posizione di studente dell'Università Cattolica.
3. Il rappresentante degli studenti che consegue il diploma di laurea non decade dalla carica qualora si iscriva, entro 180 giorni dalla data del conseguimento del diploma medesimo, a un corso di laurea magistrale. Dal momento del conseguimento del titolo di studio e sino al momento dell'iscrizione al corso di laurea magistrale, il mandato deve intendersi sospeso.

ART. 165 septies
(Sostituzione)

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Rettore provvede a nominare in sostituzione il primo dei non eletti.
2. Il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.

ART. 165 octies
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli delle presenti disposizioni particolari, si applicano gli articoli da 91 a 115 del presente regolamento.

**Elezione dei membri del Collegio di disciplina
(Art. 46 statuto)**

ART. 165 novies
(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei membri del Collegio di disciplina di cui al comma 2 *bis*, lettera b), del precedente art. 86, sono indette con decreto del Rettore.

ART. 165 decies
(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo è attribuito, ciascuno per la propria categoria, ai professori di prima fascia, ai professori di seconda fascia e ai ricercatori inquadrati presso l'Università Cattolica alla data della pubblicazione degli elenchi di cui al primo comma del precedente art. 93. L'elettorato passivo è attribuito, tra i medesimi docenti, a quelli a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno.

ART. 165 undecies
(Votazione ed elezione dei membri del Collegio di disciplina)

1. Ogni elettore, ciascuno per la propria categoria, ha diritto ad esprimere, a scrutinio segreto, fino a un massimo di due preferenze.
2. Risulta eletto, in ciascuna sezione del Collegio di disciplina, il docente che ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti prevale il docente con maggiore anzianità di ruolo in Università Cattolica e, in subordine, il più anziano di età.

ART. 165 duodecies
(Commissione elettorale centrale)

2. La Commissione elettorale centrale è nominata dal Rettore con il decreto di indizione delle elezioni o con altro da pubblicarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse ed è composta da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori;
 - b) due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente e uno di segretario, scelti tra i professori, i ricercatori universitari, il personale amministrativo e tecnico;
 - c) due membri supplenti, rispettivamente per le funzioni di Vice-Presidente e di segretario, scelti tra i professori, i ricercatori universitari, il personale amministrativo e tecnico.

ART. 165 ter decies
(Durata in carica)

1. I membri eletti durano in carica un quadriennio accademico, e comunque fino alla proclamazione e pubblicazione dei risultati delle elezioni successive.

ART. 165 quater decies
(Cessazione del mandato e sostituzione)

1. Nel caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Rettore provvede a nominare in sostituzione il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza.
2. Il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato.

ART. 165 quindecies
(Norma di rinvio)

1. Per quanto non specificamente previsto dagli articoli delle presenti disposizioni particolari, si applicano gli articoli da 91 a 115 del presente regolamento.

TITOLO VI

**DIRITTO DI ACCESSO E TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA**

Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso e la trasparenza amministrativa (Art. 13 statuto)

ART. 166

(Oggetto ed ambito di applicazione)

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Università Cattolica è riconosciuto a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. La trasparenza è assicurata inoltre dalla pubblicazione dei regolamenti e degli atti di interesse generale e dalla comunicazione agli interessati dei relativi atti, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione.

ART. 167

(Esercizio del diritto di accesso)

1. Il diritto di accesso può essere esercitato sia informalmente che formalmente con le modalità e le limitazioni previste dagli articoli seguenti.
2. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta verbale all'ufficio amministrativo competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente qualora quest'ultimo ritenga di poter accogliere subito la richiesta.
3. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta verbale sulla base delle informazioni e delle documentazioni fornite o perché sorgano dubbi sulla legittimità del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse all'accesso, sull'accessibilità del documento o, infine, perché i documenti richiesti coinvolgano posizioni soggettive di terzi, il richiedente è invitato a rivolgere al Rettore istanza formale di accesso, formulata secondo l'apposito modello predisposto dall'Università, presentandola alla Direzione di sede competente.
4. Il richiedente può sempre presentare richiesta formale al predetto ufficio, anche al di fuori dei casi indicati al precedente terzo comma.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, l'interessato deve indicare gli estremi essenziali del documento di cui richiede l'accesso per consentirne l'individuazione, comprovando l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, facendo constatare la propria identità personale ovvero i propri poteri rappresentativi.
6. La decisione sulla richiesta formale di accesso è comunicata per iscritto, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, decorsi i quali la richiesta si intende respinta.

7. In caso di mancato accoglimento, la comunicazione scritta deve contenere la motivazione del diniego.

ART. 168
(Uffici competenti)

1. Spetta al Rettore o a funzionari da lui delegati, decidere sull'accoglimento o meno dell'istanza formale di accesso.
2. Responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dell'ufficio di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 169
(Rifiuto, limitazione e differimento della richiesta di accesso)

1. I documenti formati o stabilmente detenuti dall'amministrazione sono sottratti al diritto di accesso in ogni ipotesi in cui l'ordinamento vigente ne limiti l'accesso ed in particolare nei casi previsti dall'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Al fine della tutela degli interessi protetti dalla normativa vigente, sono sottratti all'accesso:
 - a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico ed alla vita privata e professionale, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica, dei dipendenti e dei collaboratori professionali anche esterni aventi a qualsiasi titolo rapporti con l'Ateneo, nonché dei soggetti estranei all'amministrazione membri di organi collegiali e/o Commissioni presso l'Ateneo. È fatto salvo il diritto di accesso dei soggetti di cui al presente comma ai documenti che li interessino direttamente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - b) documenti relativi al curriculum studiorum ed alla vita privata degli studenti, degli specializzandi, dottorandi, borsisti ed allievi di corsi di formazione professionale e degli altri soggetti che comunque svolgano attività di studio o di ricerca presso l'Ateneo. È fatto salvo il diritto di accesso del genitore o del tutore. Al fine di favorire iniziative rivolte a studenti, diplomati, laureati e utenti delle attività formative nonché l'ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni e la realizzazione di tirocini e stages, possono essere rilasciate notizie sui predetti soggetti previa acquisizione dell'assenso, che può essere rilasciato anche in via generale, degli interessati. È fatta salva la possibilità di comunicare o diffondere anche senza autorizzazione degli interessati i dati anagrafici, i titoli conseguiti ed il voto finale;
 - c) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e/o servizi, che possono pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa; per un'adeguata tutela di tali interessi, l'accesso è consentito mediante estratto dei verbali di gara ed esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l'elenco delle ditte invitate e delle relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione

dell'aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento delle operazioni di gara, l'accesso è differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicità stabiliti per legge degli atti infraprocedimentali;

- d) documenti relativi ai concorsi, ad eccezione degli atti o della parte di essi che riguardano l'istante, dei giudizi sintetici attribuiti ai candidati, ovvero degli atti dei quali sia prevista per legge la pubblicità; l'accesso è in ogni caso differito al momento dell'emanazione del formale provvedimento di approvazione degli atti;
 - e) documenti e libri contabili in genere, ad eccezione del bilancio trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica; resta salva la comunicazione al creditore, su richiesta dello stesso, dello stato della procedura di liquidazione del debito;
 - f) documenti relativi ad atti stipulati dall'amministrazione secondo la disciplina privatistica, ove ciò sia di pregiudizio agli interessi individuati dalla normativa vigente; sono sempre esclusi dall'accesso i risultati delle ricerche commissionate da terzi ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, tranne i casi previsti dagli accordi;
 - g) ogni altro dato o documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la riservatezza di persone fisiche o persone giuridiche, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari.
3. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di differire il diritto di accesso ai documenti con atto motivato al fine di salvaguardare le esigenze tutelate dalla legge e il buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 170
(Rimborso dei costi)

1. Sono a carico del richiedente i costi relativi alla ricerca ed alla visura, nonché quelli concernenti le spese di riproduzione, di dattiloscrittura e di spedizione.
2. I costi e le modalità di riscossione sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
3. Il richiedente deve allegare all'istanza di accesso le marche da bollo, ove richieste, secondo quanto previsto dalle norme in materia.

ART. 171
(Norme finali)

1. Il Direttore Generale, nell'ambito dell'attività di coordinamento che gli è propria può impartire agli uffici le opportune istruzioni per l'uniforme attuazione del presente regolamento e interviene a rimuovere gli ostacoli e le difficoltà di raccordo che possano ritardare o pregiudicare l'ordinato svolgimento delle procedure o l'esercizio del diritto di accesso.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 in quanto compatibili.

TITOLO VII
ATTIVITÀ DI ATENEO

Partecipazione e collaborazione alle attività di Ateneo (Art. 53 statuto)

ART. 172

(Collaborazione ai servizi resi)

1. L'Università Cattolica si avvale della collaborazione degli studenti nelle attività connesse ai servizi dalla stessa resi, sia direttamente che indirettamente mediante rapporti di cooperazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità determinate dal Consiglio di amministrazione.
2. La collaborazione non può riguardare le attività di docenza, lo svolgimento degli esami o attività che comportino assunzione di responsabilità amministrative.

ART. 173

(Riconoscimento di gruppi studenteschi)

1. I gruppi studenteschi per il periodo in cui hanno propri rappresentanti nei Consigli di facoltà, nella Consulta di Ateneo e nel Consiglio di amministrazione dell'ente per la gestione del diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica sono riconosciuti di diritto.
2. Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli studenti dell'Università Cattolica che intendono operare come gruppo organizzato all'interno dell'Ateneo devono presentare istanza di riconoscimento al Rettore, secondo le procedure deliberate dal Consiglio di amministrazione.
3. Le associazioni e le rappresentanze riconosciute ai sensi dei precedenti commi hanno la preferenza nella concessione di spazi per la realizzazione di iniziative a sostegno della formazione universitaria degli studenti.

ART. 174

(Utilizzazione di spazi da parte degli studenti)

1. L'Università Cattolica, in relazione alle proprie disponibilità logistiche ed esigenze organizzative, consente ai propri studenti che ne facciano regolare richiesta l'utilizzo di aule e sale per riunioni, incontri ed iniziative meritevoli.
2. I gruppi studenteschi riconosciuti possono usufruire di locali per lo svolgimento delle proprie attività e affiggere manifesti e locandine attinenti a problemi universitari in spazi idonei indicati dagli uffici amministrativi dell'Ateneo.

3. I criteri e le procedure per l'assegnazione degli spazi sono fissati preventivamente dal Consiglio di amministrazione, anche in relazione alle specifiche esigenze delle singole sedi e sono resi pubblici mediante affissione agli albi.

Attività culturali, sportive e ricreative
(Art. 12 statuto)

ART. 175

(Ripartizione e gestione dei fondi destinati ad attività culturali
e ricreative degli studenti)

1. L'Università Cattolica istituisce la Commissione per la ripartizione e la gestione dei fondi destinati ad attività culturali e ricreative, composta da:
 - a) gli studenti facenti parte del Consiglio di amministrazione dell'Organo per il diritto allo studio dell'Università Cattolica;
 - b) pari numero di docenti nominati dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente viene eletto all'interno della Commissione tra i docenti.
3. Le modalità per il funzionamento della Commissione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione.
4. La Commissione predetermina annualmente i criteri di massima a cui intende attenersi nella ripartizione dei fondi e le modalità di rendicontazione dei fondi assegnati.

ART. 176

(Attività sportive degli studenti ed attività culturali, sportive e ricreative del
personale)

1. Per la programmazione e l'organizzazione delle attività sportive degli studenti e del proprio personale l'Università Cattolica può avvalersi del supporto di appositi Comitati.
2. Le attività sportive degli studenti sono disciplinate dal Comitato per lo sport universitario di cui al terzo comma dell'art. 12 dello statuto. I membri durano in carica un biennio e sono rinnovabili.
3. Le attività culturali, sportive e ricreative del personale sono gestite e disciplinate da appositi Comitati istituiti per ciascuna sede dell'Università Cattolica e composti:
 - a) da 3 a 6 componenti del personale docente, scelti dal Rettore su proposta dei Presidi delle Facoltà interessate;
 - b) da 3 a 6 componenti del personale tecnico-amministrativo, scelti dal Rettore su proposta del Direttore di sede competente.Ciascun Comitato dura in carica un biennio ed elegge al suo interno il Presidente. I Comitati possono eventualmente usufruire di fondi appositamente stanziati dall'Università Cattolica e di contributi di privati, di associazioni e di enti.

TITOLO VIII

NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

ART. 177
(Norme comuni)

Articolo abrogato

ART. 178
(Norme finali e transitorie)

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di ogni norma con esso incompatibile.
2. Il presente regolamento e le successive modifiche entrano in vigore di norma con l'anno accademico successivo alla data di emanazione.